

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**INDICE**

Capitolo 1 – Il contesto normativo.....	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica .....	4
1.2 L’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell’Ente .....	5
Capitolo 2 - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ....	7
2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello.....	7
2.1.1 Codice Etico e Codice Interno di Comportamento di Gruppo .....	8
2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni .....	9
2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe.....	11
2.2 Le finalità perseguite con l’adozione del Modello .....	11
2.3 Gli elementi fondamentali del Modello.....	12
2.4 La Struttura del Modello .....	13
2.5 I destinatari del Modello .....	15
2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità.....	15
2.7 Modelli delle Società appartenenti al Gruppo Assicurativo.....	21
2.8 Attività oggetto di outsourcing .....	21
2.9. Principi di indirizzo di Gruppo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti .....	22
Capitolo 3 - L’Organismo di Vigilanza .....	25
3.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza .....	25
3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell’Organismo di Vigilanza .....	25
3.3 Requisiti di eleggibilità; cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento.....	26
3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza .....	26
3.3.2 Verifica dei requisiti.....	27
3.3.3 Cause di decadenza .....	27
3.3.4 Cause di sospensione .....	28
3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo .....	29
3.4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	31
3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari .....	32
Capitolo 4 - Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	33
4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi .....	33
4.2 Flussi informativi periodici .....	35
Capitolo 5 - Il sistema sanzionatorio .....	38
Capitolo 6 - Formazione e comunicazione interna .....	42
6.1 Comunicazione interna.....	42
6.2 Formazione .....	43
Capitolo 7 – Gli illeciti presupposto - Aree, attività e relativi principi di comportamento e di controllo .....	45
7.1 Individuazione delle aree sensibili .....	45
7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati.....	47
7.2.1 Fattispecie di reato .....	47
7.2.2. Attività aziendali sensibili .....	55
7.3 Area sensibile concernente i reati societari .....	97

7.3.1 Fattispecie di reato .....	97
7.3.2 Attività aziendali sensibili .....	102
7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona .....	116
7.4.1 Fattispecie di reato .....	116
7.4.2 Attività aziendali sensibili .....	124
7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.....	126
7.5.1 Fattispecie di reato .....	126
7.5.2 Attività aziendali sensibili .....	130
7.6 Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato .....	141
7.6.1 Fattispecie di reato .....	141
7.6.2 Attività aziendali sensibili .....	144
7.7 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro .....	155
7.7.1 Fattispecie di reato .....	155
7.7.2 Attività aziendali sensibili .....	156
7.8 Area sensibile concernente i reati informatici .....	167
7.8.1 Fattispecie di reato .....	167
7.8.2 Attività aziendali sensibili .....	172
7.9 Area sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio ed i reati in materia di violazione del diritto d'autore .....	182
7.9.1 Fattispecie di reato .....	182
7.9.2 Attività aziendali sensibili .....	188
7.10 Area sensibile concernente i reati ambientali .....	189
7.10.1 Fattispecie di reato .....	189
7.10.2 Attività aziendali sensibili .....	192
Appendice: Bribery Act .....	198

## Capitolo 1 – Il contesto normativo

### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica**

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D.Lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca

di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

## **1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente**

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Si precisa che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stato predisposto ispirandosi oltretutto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Intesa Sanpaolo S.p.A., anche alle Linee Guida redatte dall'ANIA le quali sono state ritenute dal Ministero predetto adeguate ed idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

## Capitolo 2 - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

### 2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Gli Organi di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle strutture organizzative e delle procedure operative della Società, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell’attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Particolare sensibilità è dedicata al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231 e tra essi all’ottemperanza dei provvedimenti recanti sanzioni e misure cautelari interdittive irrogate alla Società ai sensi dell’art. 23 del Decreto, che prevede quale ulteriore reato presupposto, non compreso nella Sezione III del Decreto, la condotta di chi nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata la sanzione o la misura cautelare interdittiva trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Il contesto organizzativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è costituito dall’insieme di regole, Unità Organizzative e procedure che garantiscono il funzionamento della Società; si tratta dunque di un sistema estremamente articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative di settore (e in particolare delle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi) a cui Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è sottoposta in qualità di Impresa di Assicurazione e di capogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (di seguito anche il “**Gruppo Assicurativo**”) e anche in considerazione dell’appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche il “**Gruppo**”), la cui Capogruppo è Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche la “**Banca**” o la “**Controllante**”) a sua volta sottoposta in qualità di banca e società quotata in borsa<sup>1</sup>, alle previsioni normative di riferimento (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e le conseguenti disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza).

E’ dunque evidente che tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione all’esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla

---

<sup>1</sup> In tale sua qualità la Banca è anche sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia e di Consob, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull’operato della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli Enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- i regolamenti interni e le policy aziendali;
- il Codice Etico e il Codice Interno di Comportamento di Gruppo (di seguito anche solo “Codice Etico” e “Codice Interno di Comportamento”);
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento adottati dalla Società, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

### **2.1.1 Codice Etico e Codice Interno di Comportamento di Gruppo**

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha adottato il Codice Etico e il Codice Interno di Comportamento.

Il Codice Etico rappresenta la “carta costituzionale” del Gruppo Intesa Sanpaolo che, attraverso esso, rende espliciti i fondamenti della propria cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni (i c.d. “*stakeholder*”), che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società: i clienti, gli azionisti e i collaboratori in primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, la comunità, i territori e l'ambiente in cui il Gruppo opera.

Il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, applicabile a tutte le società del Gruppo, è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali.

### 2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Società, in linea con la normativa di legge e di vigilanza si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale. Il sistema dei controlli interni di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono sottoposti i successivi aggiornamenti, è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- salvaguardia del patrimonio anche in ottica di medio-lungo periodo;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne;
- adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;
- tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento, Regolamento di Gruppo, Regolamento dei Comitati, Regolamento delle operazioni con parti correlate, Regolamento del sistema dei controlli interni integrato, Facoltà e poteri, Linee Guida, Funzionigramma delle Strutture Organizzative, Modelli organizzativi, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (Ordini di Servizio, Circolari, Guide Operative, Schede Operative, ecc.).

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;

- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

La Società, in coerenza con le indicazioni degli Organi di Vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo, specificate in dettaglio nelle Direttive sul Sistema dei Controlli Interni, di seguito elencate:

- controlli di I° livello - **controlli di linea**, diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività quotidiana e delle singole transazioni. Di norma tali controlli sono effettuati dalle strutture produttive (di business o di supporto) o incorporati nelle procedure informatiche, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di *back office*;
- controlli di II° livello - **controlli sulla gestione dei rischi**, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole strutture produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati. Essi sono affidati di norma a strutture diverse da quelle produttive, quali: Risk Management, Funzione Attuariale, AML e Compliance; **controlli sui calcoli delle riserve tecniche solvency II**, svolti dalla Funzione Attuariale, che hanno l'obiettivo di verificare le attività svolte dalle unità attuariali; **controlli di conformità**, costituiti da politiche e procedure in grado di individuare, valutare, controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, provvedimenti delle autorità di vigilanza e norme di autoregolamentazione, nonché di qualsiasi altra norma applicabile alla Società;
- controllo di III° livello- **revisione interna**, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

In particolare, l'attività di revisione interna in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è svolta da un'Unità Organizzativa interna denominata "Audit", la quale risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione. Tale Unità ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Responsabili delle varie Unità Organizzative, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

### **2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe**

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e ha delegato parte delle proprie attribuzioni al Presidente e all'Amministratore Delegato, determinandone i relativi poteri.

Inoltre l'Amministratore Delegato ha definito l'ambito dei poteri conferiti ai Responsabili delle Unità Organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti e conferendo, ove valutato opportuno, la facoltà di subdelega che viene esercitata attraverso un processo trasparente, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal "subdelegato".

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola. Le Unità Organizzative operano sulla base di specifiche normative (Guide Operative, Schede Operative), che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali procedure sono emanate e portate a conoscenza nell'ambito della Società.

Anche le guide operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all'interno della Società attraverso specifica normativa (ad es. circolari).

Pertanto i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l'operatività della Società sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura organizzativa aziendale.

## **2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello**

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al

Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

### **2.3 Gli elementi fondamentali del Modello**

Il Modello di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle linee guida emanate dall'ANIA e delle linee guida seguite dalla Controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. nella redazione del proprio Modello.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
  - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
  - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
  - corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
  - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
  - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
  - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
  - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel

- rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
  - identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
  - definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
  - definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
  - formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

## **2.4 La Struttura del Modello**

Nel definire il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha adottato un approccio che ha consentito di gestire le evoluzioni societarie e normative verificatesi dalla prima formulazione del Modello risalente al 2004. Nel corso del tempo sono state portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione modifiche per tenere conto delle variazioni organizzative e societarie intervenute, delle variazioni alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, dell'emanazione di documenti normativi specifici (Codici di comportamento, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e procedure), nonché degli aggiornamenti al Decreto e alla normativa primaria e secondaria di riferimento.

Il Modello è stato definito sulla base delle evidenze emerse dalle attività di mappatura delle aree e attività "sensibili".

Sono state così identificate per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", le aree aziendali "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), codificando per ciascuna di dette attività principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

L'individuazione delle attività "sensibili" è avvenuta attraverso l'interlocuzione con i responsabili delle diverse Unità Organizzative e l'analisi dei processi aziendali formalizzati all'interno di apposita normativa interna, al fine di consentire la piena integrazione del Modello con l'apparato organizzativo e normativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

In tal modo, il Modello trova piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività "sensibile" con le Unità Organizzative coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi

di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" del Modello, soprattutto in una fase, come quella attuale, di continuo cambiamento.

In Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. il presidio dei rischi rivenienti dal Decreto è pertanto assicurato:

- dal presente documento ("Modello di organizzazione, gestione e controllo"), e
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle Unità Organizzative coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo della Società, definito come precedentemente descritto nel paragrafo 2.1.2, regola ai vari livelli l'operatività della Società stessa nelle aree/attività "sensibili" e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

Tale impianto normativo è contenuto e catalogato, con specifico riferimento ad ogni attività "sensibile", in un apposito *repository* documentale, ed è diffuso all'interno di tutta la Società tramite la rete Intranet aziendale e costantemente aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza

con l'evolversi dell'operatività, della struttura organizzativa e della normativa esterna.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività "sensibili", specifici, puntuali e sempre aggiornati protocolli che descrivono fasi di attività, Unità Organizzative coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

## **2.5 I destinatari del Modello**

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (compreso quello assunto e/o operante all'estero, ove presente) e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello sono costantemente assicurate con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione in tutti i contratti di una clausola che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello.

## **2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità**

### **Adozione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del **Consiglio di Amministrazione** che approva, mediante apposita delibera, il Modello.

L'**Amministratore Delegato** (o il Direttore Generale se nominato) definisce la struttura del Modello da sottoporre all'approvazione del **Consiglio di Amministrazione** con il supporto delle Unità Organizzative Compliance, Audit, Legale e Societario, Organizzazione, AML, Risorse, nonché del Datore di Lavoro e del Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

### **Efficace attuazione e modificazione del Modello**

È cura del Consiglio di Amministrazione (o dei soggetti da questi delegati) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per

implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole Unità Organizzative a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole Unità Organizzative nelle aree sensibili;
- dai responsabili delle varie Unità Organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendono necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle Unità Organizzative di seguito indicate.

### **Audit**

L'Audit assicura in generale una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali.

L'Audit supporta direttamente l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

### **Chief Risk Officer**

Il Chief Risk Officer coordina le Unità Risk Management e Validazione Interna.

Il Chief Risk Officer definisce, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di risk management e ne coordina l'attuazione da parte delle Unità Organizzative della Compagnia e del Gruppo Assicurativo.

Presidia la misurazione e il controllo dell'esposizione della Compagnia e delle sue controllate alle diverse tipologie di rischio, verificando anche l'attuazione degli indirizzi e delle politiche di cui ai precedenti punti.

Assicura la convalida nel continuo e in maniera iterativa dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi - utilizzati sia per la determinazione dei requisiti patrimoniali regolamentari sia a fini non regolamentari - con la finalità di valutarne l'adeguatezza rispetto ai requisiti normativi, alle esigenze

operative aziendali ed a quelle del mercato di riferimento e gestisce il processo di validazione interna a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo Vita.

Presidia l'identificazione ed il monitoraggio di eventuali disallineamenti rispetto alle politiche di gestione del rischio deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Fornisce adeguata reportistica nonché una tempestiva e sistematica informativa all'Alta Direzione, al Consiglio di Amministrazione ed a Intesa Sanpaolo.

### **Chief Compliance Officer**

Il Chief Compliance Officer coordina le Unità Compliance e Anti Money Laundering (AML)

Il Chief Compliance Officer definisce, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di rischio di non conformità e di rischio di riciclaggio.

Assicura il presidio del rischio di non conformità alle norme a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo Vita.

Coordina l'attuazione degli indirizzi e delle politiche in materia di rischio di non conformità e di rischio di riciclaggio da parte delle unità organizzative della Compagnia e delle sue controllate.

Presidia l'identificazione ed il monitoraggio di eventuali disallineamenti rispetto alle norme vigenti, alle politiche di gestione del rischio deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché la consulenza, l'assistenza e la sensibilizzazione delle funzioni aziendali alle normative.

Valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione e la gestione del rischio di non conformità, proponendo idonee soluzioni per la mitigazione dei rischi stessi e valutando l'efficacia degli adeguamenti conseguenti alle modifiche suggerite.

Assicura una costante azione di verifica sul rischio di non conformità, anche mediante valutazioni programmate, secondo un piano di lavoro approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Previene e contrasta la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e gestisce gli adempimenti relativi agli embarghi per il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita. In tale ambito, assicura l'attuazione di un approccio globale per la propria operatività cross-border, sempre nel rispetto della normativa locale.

Collabora con le altre funzioni aziendali di controllo, al fine di realizzare un'efficace integrazione del processo di gestione dei rischi.

Gestisce le relazioni con gli Organi societari e le Autorità di Vigilanza inerenti le tematiche di conformità.

Assicura all'Alta Direzione, agli Organi Societari e agli Enti Istituzionali competenti (IVASS, Banca d'Italia,...) una tempestiva e sistematica informativa sui rischi di non conformità ivi compresi quelli in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento al terrorismo e gestione degli embarghi e sui relativi presidi con riferimento agli ambiti normativi rilevanti.

### **Compliance**

La **Compliance** è competente a garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Con specifico riferimento al rischio 'responsabilità amministrativa' sancito dal Decreto, la Compliance supporta l'Organo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, con la collaborazione delle Unità Organizzative Legale e Societario e Organizzazione, in coerenza all'evoluzione della normativa di riferimento e alle modifiche della struttura organizzativa aziendale, e con il soggetto investito delle funzioni di Datore di lavoro e di Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per quanto di competenza;
- il monitoraggio, nel tempo, in merito alla efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione degli illeciti presupposto; a tal fine la Compliance:
  - individua annualmente i processi ritenuti a maggior grado di rischiosità in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio; per i processi individuati, la Compliance provvede, nel caso di emanazione/variazione della relativa normativa interna, al rilascio di una concordanza preventiva alla pubblicazione sull'Intranet aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello; procede altresì, con un approccio *risk based*, all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
  - concorda con l'Audit le specifiche attività di *assurance* da inserire nel piano controlli Audit volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
  - analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione delle Unità Organizzative circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello;
- le attività di aggiornamento normativo anche in collaborazione con Legale e Societario;
- l'esame dell'informativa proveniente dall'Audit in merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica.

Alla funzione Compliance spetta inoltre il compito di mitigare il rischio di non conformità attraverso la verifica preventiva dei processi aziendali e della normativa interna emanata.

## **AML**

La funzione AML verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Riceve e inoltra i *reporting* periodici e i flussi informativi previsti dalle "Linee guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi", nonché dalla normativa interna di riferimento.

Predisporre, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un

adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale e dei collaboratori.

### **Legale Societario e Reclami**

Legale Societario e Reclami, per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, assicura assistenza e consulenza legale alle Unità Organizzative della Società, seguendo l'evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Spetta altresì a Legale, Societario e Reclami l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

Legale, Societario e Reclami collabora con Compliance, AML, Audit e Organizzazione, nonché con il Datore di Lavoro e con il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti.

### **Organizzazione**

Organizzazione, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione dell'Amministratore Delegato o supportarlo nella progettazione della struttura;
- definire le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- identificare, per ogni processo aziendale sensibile, l'Unità Organizzativa prevalente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza;
- collaborare con Audit, Compliance, AML, Legale e Societario, con il Datore di Lavoro, con il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e con le altre Unità Organizzative aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);
- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Società attraverso la rete Intranet aziendale.

### **Risorse**

Con riferimento al Decreto, Risorse, come in dettaglio illustrato al Capitolo 5 ed al Capitolo 6:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione, per il tramite di Comunicazione Logistica e Gestione del Cambiamento, rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un

comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Interno di Comportamento e del Codice Etico, nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;

- presidia, con il supporto di Compliance, Audit e Legale, Societario e Reclami, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

### **Unità Organizzative**

Alle Unità Organizzative è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi. La normativa interna individua le Unità Organizzative cui è assegnata la responsabilità della progettazione dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, le Unità Organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
  - segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.
- In particolare, le Unità Organizzative per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

### **Datore di lavoro e Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008**

I soggetti individuati quali Datore di Lavoro e Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza per la gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro e nei cantieri temporanei o mobili:

- partecipano alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso;
- individuano e valutano l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possa derivare la commissione di illeciti presupposto;
- promuovono le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità.

## 2.7 Modelli delle Società appartenenti al Gruppo Assicurativo

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società di diritto Italiano appartenente al Gruppo Assicurativo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, la Società, nell'esercizio della sua peculiare funzione di capogruppo del Gruppo Assicurativo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare, mediante le Unità Organizzative Compliance e Audit, la rispondenza dei Modelli delle società di diritto italiano appartenenti al Gruppo Assicurativo a tali criteri e direttive.

## 2.8 Attività oggetto di outsourcing

Il modello organizzativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "outsourcing") di attività aziendali, o parti di esse, presso altre società del Gruppo e/o altre società del Gruppo Assicurativo e/o terzi fornitori anche esterni al Gruppo. In particolare, la Società ha stipulato accordi per la prestazione di determinate attività con la Controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. e con Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. (di seguito "ISGS").

L'affidamento in *outsourcing* delle attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla Società di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di outsourcing devono prevedere:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- che la Società possa risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*, nella

prestazione delle attività svolte: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello, come tempo per tempo adottato, nel Codice Etico e nel Codice Interno di Comportamento.

Apposite strutture della Società verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

Non sono regolate da contratti di outsourcing le attività svolte istituzionalmente dalla Controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. in tale sua qualità, tra cui quelle finalizzate a definire le linee strategiche del Gruppo e delle società che lo compongono, volte a garantire l'uniformità nei processi e nelle azioni, nonché le attività di *audit* svolte dalla Controllante nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo.

## **2.9. Principi di indirizzo di Gruppo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti**

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo in ordine all'adozione ed all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, Intesa Sanpaolo S.p.A., nell'esercizio della sua peculiare funzione di Controllante, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante le funzioni Compliance, Internal Audit e Affari Societari e Partecipazioni, la rispondenza dei Modelli delle società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

In particolare, ciascuna società interessata deve:

- adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività aziendali che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la società deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello della Controllante salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico e nel Codice Interno di Comportamento.

In presenza di rilevanti difformità rispetto ai principi e ai contenuti del Modello della Controllante devono essere trasmesse alla funzione Compliance della Controllante le ragioni che le hanno motivate, nonché la bozza finale del Modello prima della sua approvazione da parte degli Organi Sociali.

L'avvenuta adozione del Modello è comunicata dalla società alla predetta funzione di Compliance mediante trasmissione di copia del medesimo e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo che fino a che il Modello non sia approvato, la società adotta ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti;

- provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Controllante in relazione ai soggetti da nominare.

L'informativa di avvenuta nomina dell'Organismo è comunicata, mediante trasmissione di copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, alle funzioni Compliance e Affari Societari e Partecipazioni della Controllante; la funzione Affari Societari e Partecipazioni fornisce periodica informativa di aggiornamento al riguardo al Comitato per il Controllo della Controllante;

- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni del Modello lo rendessero necessario. Le modifiche normative sono segnalate alla società dalla funzione Compliance della Controllante con apposita comunicazione. L'avvenuto aggiornamento del Modello è comunicato alla predetta funzione Compliance con le modalità sopra illustrate;
- predisporre, coordinandosi con le funzioni Personale e Compliance della Controllante e con il supporto delle funzioni Formazione e Comunicazione Interna, attività di formazione e di comunicazione rivolte indistintamente a tutto il personale nonché interventi specifici di formazione destinati a figure impegnate in attività maggiormente sensibili al Decreto, con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al Decreto che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo aziendale. Inoltre, tra i processi sensibili devono essere individuati annualmente, dalla funzione - Compliance della società quelli ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio. Per tali processi la funzione Compliance provvede:
  - a rilasciare una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello;
  - all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
- avviare, con cadenza annuale, il processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative;

- fornire alla funzione Compliance della Controllante copia delle relazioni periodiche, comprensive anche delle risultanze del processo di autodiagnosi, presentate dalla propria funzione di Compliance all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della società provvede inoltre a trasmettere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Controllante la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Con riferimento alle attività sopra illustrate le competenti funzioni della Controllante forniscono alle società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

## **Capitolo 3 - L'Organismo di Vigilanza**

### **3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Esso inoltre deve essere dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"), la Società ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Dell'avvenuto affidamento di tali funzioni al Collegio Sindacale è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli in qualità di Organismo di Vigilanza, opera sulla base di uno specifico Regolamento (il regolamento dell'Organismo di Vigilanza), approvato dall'Organismo medesimo, e mantenendo distinte e separate le attività svolte quale Organismo di Vigilanza da quelle svolte nella sua qualità di organo di controllo della Società. Ogni disposizione concernente l'Organismo di Vigilanza contenuta nel Modello deve intendersi riferita al Collegio Sindacale, nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esso assegnate dal Decreto, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 nelle quali l'Organismo di Vigilanza avrà una composizione diversa rispetto a quella del Collegio Sindacale.

### **3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell'Organismo di Vigilanza**

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

In particolare, ai sensi dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è il presidente del Collegio Sindacale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tutto il periodo in cui restano in carica in qualità di membri del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo ed *in primis* dell'Audit, struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari. L'Audit partecipa a tutte le riunioni dell'Organismo.

Per il presidio degli ambiti normativi specialistici l'Organismo si avvale anche delle strutture interne funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente, Responsabile della funzione Antiriciclaggio, ecc.).

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie Unità Organizzative all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e dagli *outsourcer* e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche della Società e degli *outsourcer*.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

### **3.3 Requisiti di eleggibilità; cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento**

#### **3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza**

Fermi restando i requisiti professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile alla Società, al fine di dotare il Collegio Sindacale di competenze aggiuntive per il migliore svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ad esso assegnate, almeno uno dei membri effettivi deve essere scelto tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche ovvero tra magistrati in quiescenza o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la Società opera e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi aziendali ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi ed i membri supplenti

dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 ovvero per il reato di cui agli artt. 52, comma secondo e 55, comma quinto, del D.Lgs. n. 231/2007. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p.;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato le Regole in materia di valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica alle quali si rimanda per i dettagli. Tali Regole definiscono la politica aziendale in base alla quale la Società svolge la valutazione di idoneità alla carica (i) dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e (ii) dei responsabili delle Unità Organizzative di Audit, Risk Management e Compliance ovvero, per i casi di esternalizzazione di queste ultime, dei Referenti/Responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate, nonché del Chief Risk Officer.

### **3.3.2 Verifica dei requisiti**

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione dichiarata dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3.3.

### **3.3.3 Cause di decadenza**

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono da tale carica**, qualora:

- incorrano nella revoca o decadenza dalla carica di sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo successivo alla nomina (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto e 444 e seguenti c.p.p.), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva successiva alla nomina (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 ovvero per il reato di cui agli artt. 52, comma secondo e 55, comma quinto, del D.Lgs. n. 231/2007;
- subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n.58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. Contestualmente – e sempre che la decadenza non dipenda dalla cessazione anche della carica di sindaco, nel qual caso opereranno le regole codicistiche di integrazione dell'Organo, – il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano d'età.

In caso di decadenza di un sindaco supplente, in assenza di provvedimenti di sostituzione dell'Assemblea e comunque sino all'emanazione di essi, provvederà alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione secondo i requisiti di cui al paragrafo 3.3.1.

#### **3.3.4 Cause di sospensione**

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di sindaco, le ulteriori di seguito riportate:

- si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo successivo alla nomina (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva successiva alla nomina, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 ovvero per il reato di cui agli artt. 52, comma secondo e 55, comma quinto, del D.Lgs. n. 231/2007;
- l'applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater del D.Lgs. n. 58/98.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione *ad interim* con il sindaco supplente più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra *ad interim* il sindaco supplente più anziano di età.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

### **3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo**

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo

dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento:

- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione ad un reato presupposto contestato come commesso anche quale apicale di altro ente ex art. 5 lett. a) del Decreto, quale persona sottoposta alla direzione o vigilanza di un apicale di altro ente ex art. 5 lett. b) del Decreto o quale componente di altro Organismo di Vigilanza ovvero nei confronti del medesimo venga disposta la citazione a giudizio per il reato di cui agli artt. 52 comma secondo e 55 comma quinto del D.Lgs. n.231/2007;
- la circostanza che il componente apprenda dall'Autorità amministrativa di essere sottoposto alla procedura di irrogazione di una sanzione amministrativa di cui all'art. 187 – quater del Decreto Legislativo n. 58/1998;  
malattia o infortunio che si protraggono per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente ed in via temporanea il sindaco supplente più anziano di età. Il membro supplente cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addvenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento ed alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

Le cause di sospensione di cui al paragrafo 3.3.4, diverse da quelle previste dalla vigente normativa di legge e regolamentare e ivi richiamate, o di temporaneo impedimento di cui al paragrafo 3.3.5 ed i relativi meccanismi di sostituzione operano nei confronti dei componenti quali membri dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la sospensione o il temporaneo impedimento riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta *ad interim* dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano d'età.

### 3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione delle attività formative del personale, di cui al successivo cap. 6.2;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D. Lgs. n. 231/2007 e ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'art. 52 del menzionato Decreto.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sui controlli agiti di secondo livello (conformità, antiriciclaggio, governance amministrativo-finanziaria) e di terzo livello (revisione interna), l'Unità Organizzativa Compliance con periodicità annuale raccoglie dalle strutture preposte i rispettivi piani delle attività di controllo pianificate sulle aree sensibili e li integra nel "Piano delle verifiche 231".

L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l'adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili ed indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole strutture interessate.

L'attività di controllo, eseguita dall'Unità Organizzativa Audit per conto dell'Organismo di Vigilanza, segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

L'analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva

dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il Piano delle verifiche 231.

Tale piano, predisposto annualmente (sentito anche l'Organismo di Vigilanza per quanto attiene alle materie di sua competenza) e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Societari.

Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle Unità Organizzative e alle altre funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di *follow-up*. Di tali attività le funzioni di controllo rendicontano periodicamente l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la società di revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

### **3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad inoltrare l'informativa - corredata delle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione - al Comitato per il Controllo sulla Gestione della Controllante.

## Capitolo 4 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

### 4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei Responsabili delle Unità Organizzative, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai sensi del Decreto.

Devono essere senza ritardo segnalate le:

- notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti/componenti del Collegio Sindacale per reati previsti nel Decreto;
- violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima:

- direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite:
  - lettera all'indirizzo  
Organismo di Vigilanza D.Lgs.231  
c/o Audit Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.  
viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano
  - ovvero
  - e-mail all'indirizzo [OrganismoDiVigilanzaDL231@intesaspaolovita.it](mailto:OrganismoDiVigilanzaDL231@intesaspaolovita.it)
- per il tramite dell'Audit, a cui la segnalazione potrà essere effettuata tanto direttamente quanto mediante il Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza; l'Audit, esperiti i debiti approfondimenti, informa senza ritardo l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute e lo aggiorna sui fatti al riguardo riscontrati.

Inoltre, le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti, necessariamente in forma non anonima:

- per il tramite del Responsabile della funzione Audit in veste di “Responsabile dei sistemi interni di segnalazione”, c.d. whistleblowing; mediante tale procedura i dipendenti segnalano, fatti o comportamenti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività assicurativa nonché ogni altra condotta irregolare di cui vengano a conoscenza;
- per il tramite del Collegio Sindacale, quale canale di riserva alternativo, nel caso in cui le segnalazioni pervenute tramite sistema “whistleblowing” abbiano ad oggetto fatti o comportamenti riguardanti dipendenti appartenenti alla funzione Audit.

I soggetti esterni inoltrano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza con una delle modalità sopra indicate.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali valutazioni nel senso di non procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, per il tramite dell'Unità Organizzativa Audit, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
- per il tramite del Responsabile Antiriciclaggio le segnalazioni di infrazioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo inoltrate alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007.

Ciascuna Unità Organizzativa aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

L'Audit, in casi di eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai sensi del Decreto, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predisponde specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni prospettabili, sentito anche il responsabile

dell'Unità Organizzativa interessata, per escludere il ripetersi dell'evento.

## **4.2 Flussi informativi periodici**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Unità Organizzative), da Compliance, AML, Audit, e, per quanto concerne gli ambiti normativi specialistici, dalle strutture interne funzionalmente competenti e dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore.

### **Flussi informativi provenienti dalle Unità Organizzative**

Con cadenza annuale i responsabili delle Unità Organizzative coinvolte nei processi "sensibili" ai sensi del Decreto, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni delle Unità Organizzative sono inviate con cadenza annuale alla funzione Compliance, la quale archiverà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

### **Flussi informativi provenienti da Compliance**

I flussi di rendicontazione della Compliance verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- relazioni annuali, con le quali viene comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure (avvalendosi, a tal fine della collaborazione della funzione Organizzazione), nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) ed al loro stato di realizzazione; l'informativa viene estesa al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle relazioni semestrali di Compliance;
- Piano delle Verifiche 231 annuale, derivante dall'integrazione in un unico documento dell'insieme delle attività di controllo sulle aree sensibili pianificate dalla stessa funzione Compliance e dalle funzioni Audit, Antiriciclaggio e Governance Amministrativo-Finanziaria; detto documento è finalizzato a consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sui controlli agiti di secondo e di terzo livello dalle strutture incaricate dei controlli nell'ambito di ciascuna area sensibile.

Per entrambi i documenti è previsto un aggiornamento semestrale.

### **Flussi informativi provenienti da Audit**

Il flusso di rendicontazione della funzione Audit verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni semestrali, con le quali quest'ultimo è informato sulle verifiche svolte e sugli ulteriori interventi di controllo in programma nel semestre successivo, in linea con il Piano Annuo di Audit. Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede all'Audit copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

### **Flussi informativi provenienti dal Responsabile Antiriciclaggio**

I flussi di rendicontazione periodici della funzione Antiriciclaggio verso l'Organismo di Vigilanza consistono nelle relazioni periodiche previste nelle "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" e nel Regolamento della funzione Antiriciclaggio.

### **Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008**

Il flusso di rendicontazione del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni annuali con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza.

### **Flussi informativi da parte del Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008**

Il flusso di rendicontazione del Committente ai sensi degli artt. 88 e segg. del D. Lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

### **Flussi informativi provenienti da Risorse**

Il flusso di rendicontazione di Risorse consiste in una informativa con cadenza almeno annuale concernente i provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento per fattispecie prodromiche o tali da realizzare illeciti presupposto fonte di responsabilità amministrativa per la Società.

### **Flussi informativi provenienti da Organizzazione**

Il flusso di rendicontazione della funzione Organizzazione consiste in un'informativa con periodicità annuale concernente le principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa, la loro

rilevanza ex D.Lgs. 231/01, nonché lo stato di allineamento del sistema dei poteri (facoltà, deleghe e poteri).

#### **Flussi informativi da parte degli Organismi di Vigilanza delle società controllate**

Gli Organismi di Vigilanza delle società controllate provvedono a trasmettere all'Organismo di Vigilanza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

## **Capitolo 5 - Il sistema sanzionatorio**

### **Principi generali**

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del personale di Intesa Sanpaolo Vita (compreso quello assunto e/o operante all'estero ove presente) e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti:

- del personale dipendente assunto con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali di settore, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi e norme contrattuali di riferimento;
- del personale assunto all'estero con contratto locale, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi, dalle norme e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Audit o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite all'Unità Organizzativa Risorse.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto della gravità della mancanza ascrivibile al soggetto, desunta dal grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'effettivo verificarsi del reato presupposto o dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente possibili reati che eventuali condotte possano e che l'autorità giudiziaria ha il

compito di accertare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale riceve dall'Unità Organizzativa Risorse un'informativa con cadenza almeno annuale sui provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento.

Si riporta di seguito il sistema sanzionatorio previsto per i dipendenti (aree professionali, quadri direttivi e dirigenti) con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano.

Il Codice disciplinare è stato comunicato al personale attraverso affissione negli idonei locali aziendali. Il documento specifica gli obblighi dei lavoratori e i provvedimenti applicabili in relazione alla gravità della mancanza rilevata tenuto conto delle circostanze obiettive in cui le infrazioni sono commesse.

### **Personale Dipendente non Dirigente**

1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso di:

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una mancanza di lieve entità tenuto conto delle circostanze obiettive in cui l'infrazione risulta commessa;

2) il provvedimento del **biasimo inflitto per iscritto** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave o nei casi di recidiva nelle condotte di cui al punto 1);

3) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, valutata anche in

relazione all'eventuale recidiva nei comportamenti di cui al punto 2), correlandosi detto comportamento ad una più grave mancanza ;

4) il provvedimento del **licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una grave violazione, tenuto conto della particolare natura della mancanza e/o della sua recidività;

5) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevolmente in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una mancanza di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

## **Personale Dirigente**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese Assicuratrici si procederà con il **licenziamento con preavviso** e il **licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa, desunta dai criteri sopra menzionati.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Società, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni, meno gravi, di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle

procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** - in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

### **Personale assunto con contratto estero**

Per il personale assunto con contratto estero il sistema sanzionatorio è quello previsto dalle specifiche normative locali di riferimento.

### **Soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

### **Componenti del Consiglio di Amministrazione**

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

## **Capitolo 6 - Formazione e comunicazione interna**

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, ecc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### **6.1 Comunicazione interna**

I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sull'Intranet aziendale sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni interne, il Modello e le normative collegate (in particolare, Codice Etico e Codice Interno di Comportamento).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello i cui periodici aggiornamenti sono comunicati dal vertice aziendale a tutto il personale dipendente.

L'attività di comunicazione interna a supporto del Decreto e del Modello si avvale di una pluralità di strumenti. Unitamente alle circolari interne, sono in uso strumenti di comunicazione sulla Intranet aziendale, News e specifici interventi di aggiornamento nelle pagine della Intranet dedicate alla formazione, nonché sono distribuiti Quaderni della Formazione prodotti da Intesa Sanpaolo – Formazione. In sintesi, l'insieme degli strumenti citati, unitamente alle circolari interne, garantisce a tutto il personale una informazione completa e tempestiva.

## 6.2 Formazione

Le attività formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Decreto, il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare,

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei capi).

Le attività prevedono:

- una formazione di base e-learning per tutto il personale; sulla Intranet aziendale è infatti accessibile un corso in autoistruzione, la cui fruizione è richiesta a tutti i dipendenti con frequenza governata dall'intervenire di variazioni nella normativa di riferimento e ai neo assunti al loro ingresso;
- specifici interventi di aula per le prime linee che segnalano eventuali collaboratori che lavorano nelle Unità Organizzative in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- altri strumenti formativi di approfondimento da impiegare attraverso il Portale della formazione/normativa interna.

Il corso e-learning di base consente a ciascun partecipante di verificare le proprie conoscenze iniziali sulla materia ed approfondire i soli temi sui quali non si è dimostrato adeguatamente preparato, oltre a quelli legati alle più recenti novità legislative. Il corso, per risultare completato ed essere accreditato a curriculum, prevede anche il superamento di un test finale di valutazione dell'apprendimento.

La formazione d'aula, che interviene per talune figure professionali dopo la fruizione del prodotto e-learning, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di *case studies*.

Il Portale della formazione normativa della Società, accessibile a tutti i dipendenti, presenta tra le altre una pagina tematica dedicata alla responsabilità amministrativa degli Enti e permette una agevole consultazione di tutte le risorse formative disponibili sulla materia.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del

Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente Unità Organizzativa Risorse, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione delle iniziative di formazione “a distanza” da parte dei loro collaboratori.

Risorse, in collaborazione con le competenti strutture della Controllante, ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di archivarli rendendoli disponibili alle funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalle Unità Organizzative, lo stato di attuazione delle attività formative ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

## **Capitolo 7 – Gli illeciti presupposto - Aree, attività e relativi principi di comportamento e di controllo**

### **7.1 Individuazione delle aree sensibili**

L'art. 6, comma 2, del Decreto prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di "illeciti presupposto" per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività sensibile con le Unità Organizzative aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area Sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e reati contro la persona;
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Area Sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- Area Sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio ed i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali.

Per ciascuna area sensibile sono state analizzate le fattispecie di reato e i processi sensibili individuati. A complemento del Modello è redatto l'elenco delle normative aziendali a presidio dei rischi di commissione dei reati per ciascun processo ritenuto rilevante per la Società.

Le attività sensibili sono guidate da principi di controllo e di comportamento in base ai quali sono

redatte le procedure organizzative:

- i principi di controllo:
  - livelli autorizzativi definiti;
  - segregazione dei compiti;
  - attività di controllo;
  - tracciabilità del processo;
  - eventuali sistemi premianti o incentivanti;
- e i principi di comportamento.

Per ciascuna area sensibile, quanto definito dai protocolli di seguito rappresentati, è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

## **7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati**

### **7.2.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "legge anticorruzione"), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato la disciplina dei delitti in questione, inasprendo le pene, modificando alcune fattispecie e creandone di nuove. Conseguentemente, ha inserito nell'art. 25 del Decreto il riferimento al reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "*Concussione*" (che sanzionava sia il pubblico ufficiale che costringesse alla promessa o alla dazione di una qualsiasi utilità, sia il pubblico ufficiale che soltanto inducesse nella medesima direzione la persona offesa). Ha inoltre introdotto il reato societario di "*Corruzione tra privati*", descritto nel Capitolo 7.3. Tale reato, benché sia elencato tra i reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, è assimilabile per modalità di compimento, nonché per principi di comportamento e punti di controllo che impattano sullo stesso, alle fattispecie dei reati di "Corruzione" di cui all'art. 25 del D.Lgs 231/2001. Pertanto, la presente area sensibile intende presidiare, oltre al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche il rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati".

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Società, si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli Enti Pubblici non economici tra cui anche le cd. "Autorità di Vigilanza" (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT, IVASS, COVIP).

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché i reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un Pubblico Ufficiale e/o di una persona incaricata di pubblico servizio, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, le qualifiche di cui agli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta

dai soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi<sup>2</sup>.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, rispetto ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS, medico convenzionato con l'ASL, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti rispetto ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, lettoristi dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato (ad es.: notaio).

Con riferimento all'operatività della Società, determinate attività - in particolare quelle concernenti, la riscossione delle imposte<sup>3</sup> - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti della

---

2 Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

3 Va detto che, secondo la giurisprudenza prevalente, il sostituto di imposta in quanto tale non può essere qualificato come 'pubblico ufficiale' o 'incaricato di pubblico servizio'. In questo senso la Corte di cassazione ha statuito che "L'omissione da parte del sostituto di imposta del versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente non configura il delitto di peculato. Il sostituto di imposta è colui a carico del quale è posto l'obbligo del pagamento di un tributo dovuto da un diverso soggetto e non può essere considerato né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio di esazione delle imposte (Cass. Pen. sez. VI , 28 ottobre 1981, n. 2166). O ancora: "Va escluso che il sostituto di imposta ed il soggetto obbligato a versare l'IVA riscossa dal committente assumano la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che, pertanto, possano rispondere di reati ulteriori (per es. il peculato) rispetto a quelli previsti dalla normativa penale tributaria (Cass. Pen. sez. VI 14 dicembre 1981, n. 5904)

Società, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di pubblico ufficiale quantomeno come Incaricato di Pubblico Servizio.

Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell'esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche ascrivibili ai "pubblici agenti" (cioè a dire Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio), descritte nei reati di, corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'Ente, può altresì conseguire, ed è questa la casistica astrattamente più rilevante, qualora essi tengano nei confronti di pubblici ufficiali le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati<sup>4</sup>.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto. Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 25-ter, lettera s-bis), del Decreto, si rimanda a quanto descritto nel Capitolo 7.3.

### **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato o di altro Ente pubblico italiano o delle Comunità Europee per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene tale settore non sia tra quelli che maggiormente utilizzino erogazioni per attività di pubblico interesse.

#### *Fattispecie/occasioni*

Indebita destinazione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) ricevute per assunzioni di personale, per attività di formazione del personale o di ausiliari (agenti, soggetti che espletano funzioni esternalizzate,

---

<sup>4</sup> Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti (persone fisiche) espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni (latu sensu intese) delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea; iii) i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti ai funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, nonché iv) le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il soggetto privato persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

ecc.), per ristrutturazioni di immobili o per adeguamento della sicurezza, per apertura di unità locali, ecc.

### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Il reato (primo comma-delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica.

#### *Fattispecie/occasioni*

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

### **Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato (delitto) interessa solo per la fattispecie di cui all'art. 640 comma 2 numero 1 ed è ampiamente ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica.

#### *Fattispecie/occasioni*

Truffa nelle ipotesi di assicurazioni agevolate, mediante emissione di polizze che fruiscono di agevolazioni pubbliche per il pagamento dei premi<sup>5</sup>.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

---

<sup>5</sup> Ovvero truffa nei rapporti assicurativi con la Pubblica Amministrazione (coperture non corrette, coperture sostanzialmente prive di effettivo rischio, partecipazione a gare, ecc.).

Sino alla pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 28.10.2010 (dep. 19.1.2011), n. 1235, la fattispecie delittuosa in commento poteva ritenersi realizzata anche nel caso - ad esempio - di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzato ad ottenere, con frode, un risparmio di imposta per il contribuente con conseguente danno economico per lo Stato (minore percezione di introiti da tassazione per l'Erario).

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, ma non su larga scala.

Vale, in via di principio, quanto specificato sub art. 640 c.p. e sub artt. 316-bis e 316-ter.

### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo per sé o per altri un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del Decreto, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Parte attiva del reato di concussione può essere il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

La costrizione si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto (ad es.: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso) da cui deriva una grave limitazione – senza annullarla del tutto – della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto nell'alternativa di subire il male prospettato o evitarlo attraverso la dazione o promessa dell'indebito. Per tale ragione il soggetto che subisce la costrizione è considerato vittima del reato e quindi esente da pena.

Pertanto, la responsabilità degli Enti a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'Ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta estorsiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta estorsiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in Premessa, possono comportare l'assunzione in capo al soggetto appartenente alla Società della qualifica di Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio;

Il reato non sembra ipotizzabile per il settore assicurativo: in particolare è ben difficile che, all'interno della Società, si assumano ruoli di Pubblico Ufficiale, sia nell'esercizio dell'attività assicurativa in senso proprio, sia in altre attività aziendali o connesse.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato punisce la condotta dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione contrassegnata dall'abuso induttivo del Pubblico Ufficiale, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché tale da non risolversi in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità con il Pubblico Ufficiale e/o l'Incaricato di Pubblico Servizio e lo rende meritevole della sanzione introdotta ex novo dal secondo comma dell'art. 319 quater c.p.

Pertanto, la responsabilità degli Enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'Ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

### **Corruzione**

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione consiste nell'accordo fra un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro, e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica, paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva

innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita, proprio perché il privato non agisce su un piano paritario con il Pubblico Ufficiale comprando la sua funzione pubblica, ma subendo comunque un'attività induttiva da parte di quest'ultimo che a ciò induce la persona offesa con abuso dei poteri.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva) che, in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p. (**Pene per il corruttore**), è punito con le stesse pene previste per il corrotto.

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Tale ipotesi di reato [come riformulata in ossequio alle raccomandazioni degli Organi di verifica internazionali (in primis il GRECO per il Consiglio d'Europa e il Working Group on Bribery in ambito OCSE) e ai principi fissati con la Convenzione ONU di Merida del 31 ottobre 2003 e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27.1.1999 ratificata dall'Italia con Legge n. 1109 del 2012], si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche, ed è questo il tratto distintivo voluto dalla riforma del 2012 per avvicinare la fattispecie a quella di altri ordinamenti, come quello tedesco, ad esempio, se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate nonché dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione. Con la previsione normativa in commento il legislatore ha deciso di incriminare la figura del Pubblico Ufficiale che, secondo la definizione tratta da consolidata casistica giurisprudenziale, è "a libro paga" del privato, ovvero il Pubblico Ufficiale che ha totalmente asservito alle esigenze del privato la sua funzione pubblica anche senza compiere specifici atti proprio del suo ufficio ma usando la sua funzione per, semplicemente, agevolare la posizione del corruttore dinanzi ad altre Pubbliche Amministrazioni con cui abbia occasioni di contatto.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato, detto anche di “corruzione propria” (nell’ambito della tradizionale contrapposizione con quella ‘impropria’ rappresentata dalla abrogata fattispecie di corruzione per un atto non contrario ai doveri d’ufficio, oggi sostituita dalla corruzione per l’esercizio della funzione di cui al sopra commentato art. 318 c.p.), consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio (ad esempio: corresponsione di denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

I reati (delitti) sono ampiamente ipotizzabili sul piano astratto per il settore assicurativo.

#### *Fattispecie/occasioni*

- a) Dazione o promessa di denaro od altra utilità – realizzata nell’ambito di un qualsiasi rapporto (ed anche in via mediata) – con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale può agire sia in ottica “attiva” (condotta corruttiva volta al soddisfacimento di interessi), sia in ottica “passiva” (oggetto di vigilanza), sia – infine – in ottica imprenditoriale (appalti pubblici di servizi assicurativi)
- b) Contatti di “relazioni esterne” con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile preconstituzione di favori o di acquisto della funzione pubblica
- c) Riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle Amministrazioni stesse che si prestino a monetizzare in loro favore il controvalore economico di una prestazione inesistente.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)**

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica.

#### *Fattispecie/occasioni*

Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso con l’attività aziendale.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l’esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319

c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Il reato è ampiamente ipotizzabile per il settore assicurativo; vale quanto detto sub. artt. 318, 319, 319 ter c.p.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Salvo il peculato e la concussione, i delitti sono ipotizzabili per il settore assicurativo.

Per concussione, corruzione, istigazione alla corruzione vale quanto sub. artt. 317, 318, 319, 319 ter, 322 c.p.

### **7.2.2. Attività aziendali sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o condotte riconducibili alla fattispecie di reato di corruzione tra privati sono le seguenti:

- Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione;
- Gestione della formazione finanziata;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione del patrimonio immobiliare.

Con riferimento all'attività sensibile concernente la Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di gruppo si rimanda al capitolo relativo ai reati informatici.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei protocolli successivi.

### **7.2.2.1 Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella stipula di rapporti contrattuali con le controparti intese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la clientela, per prodotti e servizi assicurativi<sup>8</sup>, le reti distributive, per l'offerta di tali prodotti/servizi, nonché le controparti utilizzate nelle operazioni di investimento.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità"<sup>9</sup> e di "truffa ai danni dello Stato".

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

---

<sup>8</sup> Si rileva che, ad oggi, per l'attività di collocamento dei propri prodotti, la Compagnia si avvale, ad esclusione dei cosiddetti clienti direzionali (ovvero i dipendenti della Compagnia) della rete distributiva del Gruppo Intesa Sanpaolo, con cui ha stipulato appositi accordi distributivi.

<sup>9</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita (per ottenere un vantaggio illecito) è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti delle Comunità europee, i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee nonché le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee ed ai membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; iii) i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa nonché i membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; iv) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore o il soggetto indotto persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

### ***Descrizione del processo***

Il processo di stipula dei rapporti contrattuali, anche qualora vedano come controparte la Pubblica Amministrazione, si articola nelle seguenti fasi:

- attività di individuazione delle opportunità di *business*, di sviluppo commerciale e di promozione dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con le controparti, finalizzati alla stipula di accordi commerciali con la clientela, di accordi con la rete distributiva, nonché con le controparti utilizzate nelle operazioni di investimento;
- stipula di accordi contrattuali, relativi a prodotti e a servizi assicurativi;
- stipula di accordi distributivi con le reti, per l'offerta dei prodotti e dei servizi assicurativi, nonché di accordi con le controparti utilizzate nelle operazioni di investimento;
- stipula di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione, a seguito di aggiudicazione di gare pubbliche.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti delle controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato tramite delega interna, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima;
  - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
  - il processo di formulazione dei prodotti assicurativi segue un iter procedurale definito e disciplinato dalla normativa interna, che identifica i livelli autorizzativi per l'emissione degli stessi;
  - le procedure aziendali definiscono i criteri e le casistiche in cui il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere preventivamente sottoposto al vaglio di una funzione indipendente;
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi incluse quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei

soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale con gli Enti Pubblici. In particolare:
  - le attività di sviluppo commerciale sono svolte da Unità Organizzative diverse rispetto a quelle che gestiscono operativamente l'erogazione dei prodotti/servizi contrattualizzati;
  - la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata al Responsabile dell'Unità Organizzativa competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati; l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
  - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica, ovvero per la partecipazione a bandi di gara pubblica, sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa.
  
- Attività di controllo:
  - la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo all'Amministratore Delegato in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente Unità Organizzativa per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
  - in caso di partecipazione a gare pubbliche, tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal Responsabile dell'Unità Organizzativa competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò facoltizzati;
  - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
  
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante degli accordi deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni accordo/convenzione/contratto con le controparti, ivi inclusi gli Enti Pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Unità Organizzativa interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento. In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti Pubblici e le controparti in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società;
- chiedere o indurre i soggetti appartenenti alle controparti, ivi inclusi soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della

Società, ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. ;

- in caso di partecipazione a gare pubbliche, promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, come descritti al punto precedente, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e del reato di "corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione, ovvero a esponenti apicali di controparti aventi natura privatistica e dalla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.

#### **7.2.2.2 Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella:

- gestione dei contratti connessi e successivi all'instaurazione dei rapporti con le controparti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la clientela, per prodotti e servizi assicurativi, le reti distributive, per l'offerta di tali prodotti/servizi, nonché le controparti utilizzate nelle operazioni di investimento;

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", e di "truffa ai danni dello Stato".

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

### ***Descrizione dei processi***

Il processo di gestione dei contratti con le controparti si articola nelle seguenti fasi:

- gestione delle condizioni contrattuali (autorizzazione delle condizioni di offerta, acquisizione e aggiornamento dati in procedura);
- mantenimento rapporti commerciali con la controparte.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, gli Incaricati di Pubblico Servizio ovvero con esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale è organizzativamente demandata a specifiche Unità Organizzative della Società che si occupano della erogazione di prodotti/servizi oggetto del contratto. La stipula dei contratti per l'esecuzione di servizi è effettuata nel rispetto dei principi di comportamento sanciti dal Protocollo per la "*Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione*" e, in particolare, tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti di terzi devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
  - nell'ambito di ogni Unità Organizzativa, i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima;
  - i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
  - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici e le controparti. In particolare:
  - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione agli Enti

e alle controparti sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;

- le Unità Organizzative incaricate della gestione operativa dei prodotti/servizi contrattualizzati, sono diverse da quelle incaricate dello sviluppo commerciale.
  
- Attività di controllo:
  - la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna Unità Organizzativa interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di maker e checker;
  - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
  
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti contrattuali prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle informazioni elaborate. Le Unità Organizzative provvedono alla archiviazione della documentazione cartacea inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
  - ciascuna Unità Organizzativa di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/esecuzione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
  
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con le controparti, inclusa la Pubblica Amministrazione, derivanti da adempimenti di natura contrattuale con le controparti stesse, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti Pubblici e le controparti in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società o alle caratteristiche di prodotti/servizi finanziario-assicurativi;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un'efficace

assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione nelle loro varie tipologie, del reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e del reato di “corruzione tra privati” che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

### **7.2.2.3. Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l’esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.) per l’esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l’esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con IVASS per l’esecuzione degli adempimenti in materia di segnalazioni obbligatorie;
- gestione dei rapporti con l’IVASS, la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio, competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni.

Con riferimento alle Autorità di Vigilanza (ad es.: IVASS), i soggetti interessati dal presente

Protocollo sono tenuti ad osservare altresì quanto previsto all'interno del protocollo per la "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza" del Capitolo 7.2.2.6, in termini di responsabilità operative, principi di controllo e di comportamento.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, le predette attività potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "truffa ai danni dello Stato".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo, conformi a quelli adottati dalla Controllante, risultano richiamati in specifica clausola contenuta nel contratto a disciplina del rapporto negoziale tra la Società e la società esterna a cui è all'uopo esternalizzata l'attività di "gestione dei rapporti con enti assistenziali e previdenziali".

### ***Descrizione del Processo***

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- erogazione di assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - nell'ambito di ogni Unità Organizzativa, i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Unità Organizzativa di riferimento

tramite delega interna, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Responsabile della Unità Organizzativa e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati, secondo le disposizioni presenti in normativa interna.

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.
  
- Attività di controllo:
  - le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività;
  - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
  
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata presso l'archivio della Unità Organizzativa di competenza;
  - il Responsabile della Unità Organizzativa, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Pubblici Ufficiali in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e

della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società o alle caratteristiche di prodotti/servizi assicurativi;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, e di "induzione indebita a dare o promettere utilità" che potrebbero derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Società.

#### **7.2.2.4. Gestione della formazione finanziata**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione della formazione finanziata.

Fruendo della formazione finanziata la Società, , laddove sussistano i presupposti, ricorre ai finanziamenti, alle sovvenzioni e ai contributi concessi da soggetti pubblici nazionali ed esteri tra i quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli concessi a valere su:

- Fondo Sociale Europeo (Finanziamenti alla formazione di occupati/disoccupati – Contributi comunitari Regionali e Provinciali);
- Fon.Dir. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario);
- F.B.A. (Fondo Banche ed Assicurazioni);
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.

Si precisa che, ad oggi, l'erogazione della formazione, inclusa quella finanziata con contributi pubblici, è eseguita da un'altra società del Gruppo, in forza di apposito contratto di servizio, su indicazione dell'Unità Organizzativa della Società a ciò preposta, responsabile dell'analisi dei fabbisogni formativi obbligatori, non obbligatori e richiesti dalle singole Unità Organizzative (*on demand*).

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita"<sup>10</sup>, di "truffa

---

<sup>10</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i)

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, di “malversazione” e di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

### ***Descrizione del processo***

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione iniziative finanziabili;
- predisposizione e presentazione, della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico, corredata, laddove previsto, dal verbale di accordo sottoscritto con le competenti OO.SS.LL.;
- attuazione dei progetti finanziati;
  - gestione dell’operatività dell’iniziativa finanziata;
  - gestione delle risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne);
- rendicontazione dei costi;
  - raccolta dei dati contabili, elaborazione e stesura di report;
- gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell’Ente finanziatore;
- gestione dell’introito del contributo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all’esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere appositamente incaricati;
  - i soggetti che, nell’ambito della “gestione della formazione finanziata”, esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione/Enti finanziatori sono

---

quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest’ultimo caso, il corruttore o il soggetto indotto persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad un’operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l’emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l’attività economica).

individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;

- le richieste di finanziamento/contributo sono sottoscritte dal Responsabile dell'Unità Organizzativa competente specificamente e formalmente facoltizzati in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe; la normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo le indicazioni dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella specifica sezione dedicata nel presente Modello (si veda il Protocollo "*Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali*" di cui al Capitolo 7.2.2.7). La selezione di tali consulenti avviene in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker. In particolare, l'Unità Organizzativa competente attribuisce a ciascun ufficio organizzativamente dipendente, in funzione dei ruoli ricoperti da ciascun addetto, le attività operative e le attività di controllo da effettuare al fine di garantire la contrapposizione di ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie del processo della formazione finanziata ed i soggetti deputati alle attività di verifica.
  - Attività di controllo da parte di ciascuna Unità Organizzativa competente, ed in particolare:
    - verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento;
    - verifica della regolarità formale della documentazione da consegnare all'Ente per l'accesso al bando di finanziamento;
    - tenuta del registro presenze durante l'erogazione dei progetti formativi e utilizzo di sistemi informatici di supporto per la gestione del personale, in cui sono registrate tutte le informazioni relative alle presenze ed alle attività svolte;
    - puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle spese, attraverso:
      - raccolta e verifica dei registri di presenza compilati in ogni loro parte dai partecipanti agli interventi formativi, con sigla in calce dell'insegnante;
      - raccolta della documentazione degli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti/docenti, sulla base del corrispettivo orario calcolato a cura dell'ufficio competente in considerazione delle matricole che hanno partecipato all'iniziativa;
      - raccolta e verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa;
      - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: tutte le fasi di processo sono documentate, così come previsto dagli stessi bandi per l'ottenimento dei finanziamenti.

In particolare:

- ciascuna Unità Organizzativa coinvolta nell'ambito del processo della formazione finanziata, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di propria competenza, ivi inclusa quella trasmessa all'Ente finanziatore pubblico anche in via telematica o elettronica;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di consulenti professionisti esterni nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i programmi finanziati, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella attività di gestione della formazione finanziata, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società nell’ottenimento di contributi.;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un’efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione nelle loro varie tipologie, e di “induzione indebita a dare o promettere utilità” che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l’iter istruttorio delle pratiche.

I principi di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, ad ogni eventuale ulteriore processo aziendale concernente la richiesta e la gestione di contributi/incentivi pubblici a favore della Società concessi a qualsiasi altro titolo.

#### **7.2.2.5. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società, coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di “corruzione”, nelle loro varie tipologie<sup>11</sup>, di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, e di “truffa ai danni dello Stato” nonché del reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”<sup>12</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “corruzione tra privati”, introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

### **Descrizione del Processo**

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle Unità Organizzative competenti per materia, in coordinamento con l’Unità Organizzativa interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
  - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
  - analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
  - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell’ambito dell’apposito albo;
- assunzione delle delibere per:
  - determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell’evento quale rischio operativo;
  - esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l’instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

---

<sup>11</sup> Ivi compresa la “corruzione in atti giudiziari”(art. 319-ter comma 1, c.p.).

<sup>12</sup> Si tratta di fattispecie di reato presupposto contemplata dall’art. 25 *decies* del Decreto ed altresì compresa nel catalogo degli illeciti presupposto (insieme al reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p.) se commessa anche in forma transnazionale giusta la definizione di cui all’art. 3 della L. 16 marzo 2006, n. 146 (cfr. art. 10).

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a diverse Unità Organizzative della Società o del Gruppo a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavoristica e previdenziale. E' inoltre previsto quanto segue:
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
  - il conferimento degli incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'albo predisposto e approvato dall'Unità Organizzativa competente e comunque in deroga al tariffario con essi pattuito è autorizzato dall'Amministratore Delegato o da un suo delegato ovvero dal Responsabile Risorse o dal Responsabile Acquisti;
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione.
- Attività di controllo:
  - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;

- verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni che devono essere supportati da meccanismi di maker e checker;
  - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in casi di incarico a legali esterni diversi da quelli individuati nell'albo predisposto e approvato dall'Unità Organizzativa competente e comunque in deroga al tariffario con essi pattuito non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
  - verifica delle ragioni per le quali si addviene o non si addviene ad un accordo transattivo proposto da controparte o dalla Società;
  - verifica delle motivate ragioni per le quali, a fronte di un accordo raggiunto, se ne modificano le condizioni prima della definitiva sottoscrizione;
  - verifica se sono state effettuate delle indagini difensive con l'audizione delle persone informate sui fatti;
  - verifica di inesistenza di alcun rapporto di parentela tra i magistrati incaricati e i consulenti scelti in ausilio per la pratica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
    - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
    - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione;
    - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione sono tenute ad osservare le modalità

esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi della Società, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali od informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
  - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
  - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
  - indurre con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (e sempreché questa possa avvalersi della facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
  - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni.

- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione nelle loro varie tipologie, del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e del reato di "corruzione tra privati", che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Società.

#### **7.2.2.6. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 del codice civile) di cui all'art 25 ter del D. Lgs., annoverato fra i reati societari e descritto al Capitolo 7.3. del presente Modello.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza tra le quali:

- Banca Centrale Europea
- Consob
- Banca d'Italia;
- IVASS;
- Autorità Garante per la Privacy;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM);
- COVIP;
- Autorità Nazionale Anticorruzione.

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere fatto salvo il rispetto delle normative vigenti nei paesi interessati.

### ***Descrizione del Processo***

Le attività inerenti alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni antiriciclaggio, comunicazioni alla Consob, comunicazioni all'IVASS quale ad esempio il prospetto trimestrale riepilogativo dei reclami);
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
  - ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della Unità Organizzativa di riferimento; la normativa interna identifica, in via preliminare, i soggetti deputati alla gestione, in prima istanza, dell'eventuale visita ispettiva da parte di funzionari di un'Autorità di Vigilanza;
  - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
  - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle Unità Organizzative della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla

sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza è preventivamente condivisa con le competenti Unità Organizzative;

- è compito del Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata dalla visita ispettiva, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società. L'Unità Organizzativa Audit, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale, oltre che, ove necessario, i Responsabili delle eventuali altre Unità Organizzative interessate e nei casi particolarmente rilevanti l'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente informate della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità;
- le Unità Organizzative/Uffici che redigono i documenti contenenti le informazioni da comunicare alle Autorità di Vigilanza, sono distinti dalle Unità Organizzative/Uffici che controllano i contenuti dei documenti stessi e/o che provvedono all'inoltro (a titolo esemplificativo e non esaustivo il prospetto riepilogativo trimestrale sui reclami) o comunque le persone che redigono i documenti sono distinte da quelle che controllano i medesimi documenti e/o li inviano;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi il Referente individuato e il Responsabile dell'Unità Organizzativa oggetto di ispezione, se diverso dal Referente.
- Attività di controllo:
  - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte dell'Unità Organizzativa interessata per le attività di competenza devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
  - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
  - controlli automatici di sistema, con riferimento alle segnalazioni periodiche.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - è fatto obbligo a tutte le Unità Organizzative della Società, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alle Unità Organizzative Legale e Societario, Compliance, AML e Risk Management;
  - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni

rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata presso la Unità Organizzativa di competenza e presso l'Unità Organizzativa Legale e Societario;

- fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale della Unità Organizzativa interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso;
- ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata provvede a trasmettere alle Funzioni aziendali competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata dall'ispezione od un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa alle Funzioni aziendali competenti. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata dall'ispezione nonché presso l'Unità Organizzativa Audit.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Compagnia devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre i rappresentanti dell’Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine ostacolare l’esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti dell’Autorità di Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

### **7.2.2.7. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi. Tra i beni vanno considerate anche le opere dell’ingegno di carattere creativo<sup>13</sup>, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, incarichi di mediazione, d’agenzia o di intermediazioni varie, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di “corruzione”, nelle loro varie tipologie, e di “induzione indebita a dare o promettere utilità.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “corruzione tra privati”, introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri” a seguito del pagamento di prezzi superiori all’effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, ed in particolare il coinvolgimento nei reati contro l’industria ed il commercio, nei reati di ricettazione o riciclaggio e nei reati in materia di violazione del diritto d’autore.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ai sensi dell’art. 2575 del codice civile, le opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d’autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d’espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

<sup>14</sup> Si veda al riguardo il Capitolo 7.10.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività eventualmente accentrate presso la Controllante stessa sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

### ***Descrizione del Processo***

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del budget;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- gestione dei fornitori.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - il budget della Società è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna e di Gruppo illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
    - in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi - il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti;

- in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
  - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai Responsabili delle Unità Organizzative per le quali è prevista l'assegnazione di un budget e fruiscono del bene/servizio o ai soggetti all'uopo incaricati; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette Unità Organizzative;
  - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica Unità Organizzativa dedicata.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
  - Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Unità Organizzativa interessata in ogni singola fase del processo:
    - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
    - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
    - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
    - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici;
    - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto, analogamente a quanto avviene per il pagamento di forniture di beni solo se conformi a quanto contrattualizzato tra le parti.
  - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
    - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
    - documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di

individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna determina in quali casi l'individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;

- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti;
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni.

#### **7.2.2.8. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell’ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine della Società;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società nell’espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l’immagine della Società (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell’immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di “corruzione”, nelle loro varie tipologie, e di “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “corruzione tra privati”, introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza,

beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate di società controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire interessi della Società ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso la Controllante stessa sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

### **Descrizione del Processo**

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo *“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*.

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni, attualmente gestite da Intesa Sanpaolo, si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di due diligence<sup>15</sup> della società;
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Società.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti che costituisce parte

---

<sup>15</sup> Ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo denominazione, natura giuridica e data di costituzione, sede legale e operativa (se diversa da quella legale) ed eventuale sito web, legale rappresentante ed eventuali notizie sulla sua reputazione, notizie sull'ente e sulle sue linee strategiche, sulla dimensione (numero dipendenti e/o collaboratori, numero di soci), sui principali progetti realizzati negli ultimi due anni nel settore di riferimento dell'iniziativa proposta, sintesi delle informazioni finanziarie relative ai bilanci approvati negli ultimi due anni, ecc.

integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
  - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
  
- Segregazione dei compiti: tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
  
- Attività di controllo:
  - in caso di sponsorizzazioni, è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.
  - Inoltre i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dovranno:
    - disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Società (quali biro, oggetti per scrivania, ecc...), nonché l'omaggistica standard predisposta dalle Unità Organizzative della Società (ad esempio, in occasione di fine anno);
    - verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
  
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le Unità Organizzative interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni.

### ***Principi di comportamento***

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna e di Gruppo, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- la Società può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Società;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le “sponsorizzazioni” non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie, pratiche non rispettose dei diritti umani, vivisezionistiche o in contrasto con l'ambiente. Non possono inoltre essere oggetto di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico;

- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparte o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza ed il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

#### **7.2.2.9. Gestione del processo di selezione e assunzione del personale**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di “corruzione”, nelle loro varie tipologie, di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e di “corruzione tra privati”, introdotto dalla L. n. 190/12 tra i reati societari (descritto nel Capitolo 7.3.). Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, e/o esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti o in relazione con la Società o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"<sup>16</sup>.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso la Controllante stessa sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

### ***Descrizione del Processo***

Il processo di selezione e, assunzione del personale si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale:
  - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
  - definizione del profilo del candidato;
  - reclutamento dei candidati;
  - effettuazione del processo selettivo;
  - individuazione dei candidati;
- Formalizzazione dell'assunzione.

Resta nelle competenze delle Unità Organizzative della Società e di Gruppo specificatamente facoltizzate l'istruttoria relativa alla selezione ed assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:

---

<sup>16</sup> Si tratta di reato presupposto introdotto dall'art. 25 *duodecies* del Decreto (inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

- accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Unità Organizzativa competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Unità Organizzative interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
  - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente facoltizzato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
  - l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata dall'Unità Organizzativa Risorse.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare, l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.
  - Attività di controllo:
    - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
    - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
  - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
    - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, *application form*, contratto di lavoro, ecc. ) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale;
    - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché eventualmente le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo. 4.1.;
- qualora il processo di assunzione riguardi:
  - personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro;
  - lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto delle leggi sull'immigrazione del Paese ove è sita l'unità organizzativa di destinazione e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
  - in nessun caso, a parità di condizioni, è consentito un comportamento discriminatorio tra i lavoratori che abbia unica ragione nell'appartenenza ad altri paesi;
  - ex dipendenti pubblici, il processo dovrà garantire il rispetto dei divieti di legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Società ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società con nocumento della società.

Tali principi si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo

Assicurativo o da società terze.

## **7.2.2.10. Gestione del patrimonio immobiliare**

### ***Premessa***

La gestione degli immobili riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle Unità Organizzative della Società finalizzata alla valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare di Gruppo - di proprietà ed in locazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di “corruzione”, nelle loro varie tipologie, e di “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “corruzione tra privati”, introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione di beni immobili potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società controparti non pubbliche o in relazione con la Società al fine di favorire interessi della stessa.

Quanto definito da presente Protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

### ***Descrizione del Processo***

L’attività di gestione degli immobili della Società si articola nei seguenti processi:

- pianificazione degli atti dispositivi;
- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione dei contratti locazione;
- gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali.

Gestione patrimonio immobiliare:

- individuazione e selezione delle opportunità di investimento/disinvestimento;
- acquisizione e vendita degli immobili;

- ottimizzazione del patrimonio immobiliare corrente;
- pianificazione immobiliare di lungo periodo.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti pre-contrattuali inerenti il protocollo in oggetto sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato tramite delega interna, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima;
  - tutte le deliberazioni relative alle compravendite ed alle locazioni spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione delle funzioni tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
  - verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una gara pubblica;
  - effettuazione delle attività di *due diligence* sulla controparte;
  - verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Società;
  - verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso preliminare e contratto definitivo;
  - redazione e aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni in essere, con indicazione di

dettaglio delle nuove locazioni e di quelle oggetto di rinnovo nel periodo di riferimento.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, comodati) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione degli immobili, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione degli immobili.
  
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli immobili della Società sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti pre-contrattuali inerenti il protocollo in oggetto devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero da parte di un esponente apicale, o persona a loro subordinata di società controparti non di diritto pubblico o in relazione con la Società di cui dovesse essere

destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o concedere beni immobili a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche, a soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato;
- promettere o concedere beni immobili a esponenti apicali, e/o persone a loro subordinate di società controparti o in relazione con la Società ovvero a soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società stessa;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive a fronte di acquisizioni/locazioni di beni immobili in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione nelle loro varie tipologie, del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e del reato di "corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione, a esponenti apicali o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società stessa.

Si evidenzia che detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

## **7.3 Area sensibile concernente i reati societari**

### **7.3.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

L'art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile, che sono qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente riferibili all'esercizio della specifica attività assicurativa<sup>17</sup>.

Nel novero dei reati societari sopra individuati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale.

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Società – risulta destinataria di una disciplina di Vigilanza propria (controllo dei contenuti, della correttezza e della veridicità dei bilanci, della loro revisione, di comunicazioni sociali e informazioni contabili, e circa modalità e limiti di partecipazioni societarie) ai fini della specifica vigilanza prudenziale di solvibilità e della vigilanza pubblicistica di settore.

Si elencano qui di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 25-ter del Decreto.

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

#### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso, la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per

---

<sup>17</sup> L'art. 25-ter è stato modificato dalla:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;

- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di "False comunicazioni sociali", con decorrenza dal 14 giugno 2015.

conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate<sup>18</sup>:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto<sup>19</sup>.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. n. 39/2010)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). E' altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'Unione europea sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

<sup>19</sup> Si veda l'art. 2621-bis del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621-ter del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

<sup>20</sup> L'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. n. 262/2005 introdusse l'art. 174-bis del T.U.F. che puniva con una autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174-bis del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli Enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione

### **Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)**

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.<sup>21</sup>, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti.

Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, mediante azioni od omissioni volte ad impedire lo svolgimento di controlli da parte dei soci o del Collegio Sindacale.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene nel concreto sembri difficilmente realizzabile considerato il controllo della Vigilanza assicurativa e finanziaria.

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato (contravvenzione) è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene di non facile realizzazione dato il controllo della Vigilanza assicurativa.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla

---

della responsabilità amministrativa degli Enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli Enti.

<sup>21</sup> L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 39/10 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/16; poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota 17.

legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato (contravvenzione) è difficilmente ipotizzabile per il settore assicurativo dati il controllo e l'autorizzazione della Vigilanza assicurativa.

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dal compiere l'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Qualunque operazione economica, patrimoniale o finanziaria della società può essere rilevante poiché non è prevedibile l'interesse, proprio o di terzi, che possa vantare o di cui possa essere portatore l'amministratore.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato (delitto) non è facilmente ipotizzabile per il settore assicurativo, dati il controllo e l'autorizzazione della Vigilanza assicurativa.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, ma, investendo il caso di liquidazione volontaria o coatta, non rileva in questa sede.

**Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).**

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, se commesso nell'interesse dell'Ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa; si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

**Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)**

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, si pensi al caso della speculazione sull'alterazione del prezzo di azioni o quote di società di assicurazione determinata da diffusione di notizie false o da operazioni simulate o da altri artifici, escludendo invece la fattispecie bancaria.

Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta

l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di reato può astrattamente conoscere un numero notevole di occasioni applicative se rapportata al settore assicurativo e alle Autorità pubbliche di vigilanza che vi operano (IVASS, COVIP).

### **Falso in prospetto (art. 173 bis del D. Lgs. 58/98)**

L'art. 173 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti<sup>22</sup>

### **7.3.2 Attività aziendali sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

---

<sup>22</sup> L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. n. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Poiché l'art. 25-ter non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota 21

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Si riportano di seguito, per le prime quattro sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Quanto all'attività relativa ai rapporti con le Autorità di Vigilanza si rimanda al protocollo sulla "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione" (Capitolo 7.2.2.3), nonché allo specifico protocollo sulla "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza" (Capitolo 7.2.2.6), aventi la finalità di prevenire, in particolare, i reati di corruzione, nelle varie tipologie previste, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", e il reato di "ostacolo all'esercizio delle Autorità pubbliche di Vigilanza" di cui all'art. 2638 c.c.

Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Società, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli:

- Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione (Capitolo 7.2.2.1);
- Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione (Capitolo 7.2.2.2);
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (Capitolo 7.2.2.5);
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (Capitolo 7.2.2.7);
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni (Capitolo 7.2.2.8);
- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale (Capitolo 7.2.2.9);
- Gestione del patrimonio immobiliare (Capitolo 7.2.2.10).

in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti

necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei protocolli successivi.

### **7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli Organi e le Unità Organizzative della Società coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di “impedito controllo”, ai sensi dell’art. 2625 del codice civile nonché dei reati di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 (per quanto concerne la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all’art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale), che – nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione e di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 7.3.1. – vengono comunque tenuti in considerazione ai fini del presente protocollo.

#### ***Descrizione del Processo***

Nell’ambito dell’attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono intrattenuti dal

Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker.
- Tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle Unità Organizzative competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna Unità Organizzativa ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte delle Unità Organizzative interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
  - verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle *Representation Letter* con firma delle stesse da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione rilasciate alla Società di Revisione;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il

Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Collegio Sindacale e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da qualunque dei suoi membri nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

### **7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "false comunicazioni sociali", così come

disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.

Il processo di predisposizione dei documenti in oggetto è governato secondo linee guida declinate dal Regolamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., approvato dall'Organo di Gestione con parere favorevole dell'Organo di Controllo, in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ed in particolare dall'art. 154-bis del T.U.F., che ha qualificato normativamente la figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" prevedendo specifiche responsabilità funzionali a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Il Regolamento, denominato "Linee guida di governo amministrativo finanziario", definisce i principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità attribuite alle Unità Organizzative della Società in relazione al processo afferente il presente protocollo, di cui deve intendersi parte integrante. Detto Regolamento prevede, in particolare, che le procedure sensibili ai fini dell'informativa finanziaria siano oggetto di formalizzazione e di verifica, al fine di pervenire alla valutazione della loro adeguatezza richiesta dal citato art. 154-bis del T.U.F.; tali procedure rappresentano pertanto le regole operative di dettaglio del presente protocollo.

### ***Descrizione del Processo***

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato del Gruppo Assicurativo e delle situazioni contabili infrannuali, la determinazione degli oneri fiscali e lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- Gestione del bilancio d'impresa, del bilancio consolidato del Gruppo Assicurativo e del *reporting package* per il bilancio consolidato del Gruppo;
- Gestione degli adempimenti fiscali;

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le Unità Organizzative interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla Unità Organizzativa responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - ogni singola Unità Organizzativa è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto;
  - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
  - la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini della informativa contabile e finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata ad una specifica Unità Organizzativa ed all'Unità Organizzativa Audit nell'ambito dello svolgimento della sua attività.
- Segregazione dei compiti:
  - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società prevede il coinvolgimento di distinte Unità Organizzative, operanti nelle diverse fasi del processo in base a quanto riportato nel documento "Linee Guida di governo amministrativo finanziario" emanate dalla Controllante e recepite dalla Società.

- Attività di controllo:
  - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole Unità Organizzative:
    - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
    - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le Unità interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
    - esistenza di controlli maker e checker attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
    - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
    - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
    - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
    - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
  - La verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:
    - verifica del disegno dei controlli;
    - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
    - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
    - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
  - tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole Unità Organizzative responsabili dei conti di propria competenza o dalla Unità Organizzativa deputata alla gestione dell'informativa periodica, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
  - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna Unità Organizzativa coinvolta per le voci contabili di propria competenza;

- tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso l'Unità Organizzativa deputata alla gestione dell'informativa periodica e/o presso le Unità Organizzative coinvolte nel processo di redazione delle *disclosures*.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Società (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, ecc.) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, norme tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare, le Unità Organizzative della Società sono tenute a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

### **7.3.2.4 Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nell'acquisto, nella gestione e nella cessione di partecipazioni – dirette o indirette, qualificate o non qualificate – di altre società e ad altre forme di investimento assimilabili all'assunzione di una partecipazione (quali ad esempio, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di strumenti finanziari

partecipativi) .

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di “corruzione”, nelle loro varie tipologie, di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, di “corruzione tra privati”, nella sua tipologia di corruzione attiva, e di “omessa comunicazione del conflitto di interessi”.

### ***Descrizione del processo***

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di fattibilità dell’operazione e/o individuazione delle opportunità di investimento;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali e svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (verifica adempimenti normativi, *due diligence*, ecc);
- perfezionamento del contratto;
- gestione della partecipazione e degli adempimenti connessi (compresa la designazione di dipendenti come esponenti presso la società partecipata);
- gestione del disinvestimento.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in ogni fase del processo sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dall’Amministratore Delegato tramite delega interna, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima;
  - gli atti e documenti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in tema di partecipazioni; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l’indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.

- Attività di controllo:
  - verifica dell’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla normativa interna anche mediante l’eventuale esecuzione di specifiche attività di *due diligence* (ad es. economico/finanziaria, contabile, legale, fiscale, ecc) sull’impresa oggetto d’investimento (cd. "impresa target");
  - verifica che la delibera contenga i criteri di valutazione del prezzo dell’operazione secondo le prassi di mercato;
  - verifica del rispetto degli adempimenti legislativi e regolamentari (ad es. in tema di antiriciclaggio);
  - verifica della tenuta e dell’aggiornamento dell’anagrafe delle partecipazioni in essere;
  - verifica del processo di valutazione periodica delle partecipazioni in essere nell’ambito della predisposizione del bilancio d’impresa e del bilancio consolidato;
  - la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall’Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
  
- Tracciabilità del processo:
  - ciascuna fase rilevante dell’attività regolata dal presente protocollo deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni accordo/convenzione/contratto/altro adempimento funzionali all’instaurazione ed alla gestione di rapporti partecipativi è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e/o nella gestione dei contratti funzionali all’instaurazione ed alla gestione di rapporti partecipativi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e di impegno al suo rispetto;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottostanti all’istruttoria svolta per l’assunzione della partecipazione e alle scelte effettuate nell’attività di gestione, ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica oggetto del presente protocollo.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di stipula e gestione dei contratti societari funzionali all'instaurazione ed alla gestione di rapporti partecipativi sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento. In particolare:

- la documentazione relativa ai contratti funzionali all'instaurazione ed alla gestione di rapporti partecipativi deve essere conforme alla normativa generale e speciale vigente per il settore di riferimento, anche mediante il ricorso al contributo consulenziale delle competenti funzioni aziendali;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare, secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1., qualunque richiesta di denaro o altra utilità di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza, formulata da esponenti apicali, persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, finalizzata al compimento o all'omissione da parte di questi di un atto contrario agli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà;
- il personale designato dalla Società in qualità di componente dell'organo amministrativo di una società partecipata è tenuto a comunicare a quest'ultima - nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. – l'interesse che, per conto della Società ovvero per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, astenendosi dall'effettuare l'operazione se si tratta di amministratore delegato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – ad esponenti apicali, o persone a loro subordinate, di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società al fine di ottenere da parte di questi il compimento o l'omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su parametri oggettivi quali competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono

ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento.

## **7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona**

### **7.4.1 Fattispecie di reato**

#### ***Premessa***

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

I settori bancario ed assicurativo e, con essi, la politica del Gruppo Intesa Sanpaolo hanno da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. Inoltre, nell'esercizio dell'attività assicurativa e finanziaria è di particolare evidenza il rischio di mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Si dà atto che in base all'attuale assetto organizzativo della Società, le attività inerenti al contatto con la clientela, sono demandate quasi del tutto operativamente alle competenti Strutture del Gruppo, sulla scorta dei relativi accordi di distribuzione. Ciononostante, anche al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione di tutto il personale, si riportano nel seguito i principi di controllo e di comportamento, applicati dalla Controllante e condivisi dalla Società, volti a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, e tracciabilità per la corretta attuazione del processo sotto descritto.

Il reati (delitti) di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.), di fiancheggiamento materiale, nonché di istigazione e di apologia (art. 414, quarto comma, c.p.), non sembrano ipotizzabili per il settore assicurativo,

considerato anche che esso è sottoposto al controllo e all'autorizzazione della Vigilanza assicurativa e che altrimenti occorrerebbe immaginare un'impresa di assicurazione costituita appositamente per il perseguimento di finalità terroristiche ed eversive.

I reati (delitti) di finanziamento, anche attraverso messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi (tra i quali rientrano le garanzie fidejussorie) o risorse economiche (intese queste come disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra le quali rientrano ormai anche le coperture assicurative), sono ipotizzabili per il settore assicurativo, peraltro forse prevalentemente, anche se non esclusivamente, nel quadro delle prestazioni assicurative e delle attività strettamente connesse. Resta fermo che in ogni caso va attentamente considerato il profilo determinante dell'eventuale interesse o vantaggio dell'impresa. In particolare, va ricordato che la messa a disposizione di risorse economiche può avvenire per via indiretta sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Nel primo caso, essa si può realizzare, come chiaramente affermato nei considerando della Convenzione di New York, "tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche".

Nel secondo caso, essa si può realizzare attraverso la stipulazione di un negozio avente in sé causa lecita, ma diretto in realtà ad occultare o realizzare le finalità vietate. L'elemento determinante, come accennato, è costituito dai rapporti con la clientela, nell'ambito dei quali si può rinvenire a carico di coloro che agiscono per l'Ente una finalità illecita o la consapevolezza di una altrui finalità illecita in un'ottica di terrorismo o di eversione. Pur non configurando in sé un reato, rileva, ed è ipotizzabile per il settore assicurativo, ogni fattispecie di mancata attuazione degli obblighi e oneri previsti dai citati decreti n. 109 e n. 231 del 2007, nel quadro del contrasto finanziario del terrorismo.

#### *Fattispecie/occasioni*

Investimenti, finanziamenti ed erogazioni, anche a livello transnazionale, effettuati con il patrimonio libero. Patrocini e sponsorizzazioni. Finanza etica e redazione del bilancio etico. Assunzione di personale (specialmente se personale non qualificato o extracomunitario). Locazione e denuncia o registrazione di locazione di immobili di proprietà dell'impresa di assicurazione. Penetrazione commerciale dell'impresa in Paesi ospitanti o ritenuti vicini a gruppi terroristici. Attuazione delle misure restrittive per il contrasto finanziario del terrorismo imposte da normative comunitarie e nazionali ed effettuazione delle comunicazioni dovute alle Autorità competenti.

\* \* \*

## **Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25-*quater* del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente<sup>23</sup>.

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione.

### **A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.**

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività societaria, sono quelle concernenti la "**Partecipazione a prestiti a favore del nemico**" (art. 249 c.p.), il "**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**" (art. 289 bis c.p.) e il reato di cui all'art. 270 bis c.p., denominato "**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**". In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore associazioni che si

---

<sup>23</sup> L'art. 270-sexies c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen. n. 39504/2008) l'espressione "eversione dell'ordine democratico" non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.

propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.). Restando alle leggi speciali, un cenno particolare merita l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, quale specifica circostanza aggravante, il fatto che l'illecito penale sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"<sup>24</sup>. In ragione di siffatta incriminazione qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare (purché commesso con dette finalità) un reato presupposto a norma dell'art. 25-quater del Decreto.

#### **B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.**

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-*quater*, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, imperniata non sulla tipologia di reato, ma sulla finalità perseguita, ed è dunque diretto a coprire ogni fattispecie residua anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

\* \* \*

#### **Sezione II - Delitti di criminalità organizzata**

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 6);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione

---

<sup>24</sup> La norma in commento dispone che "per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dell'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi accetta la promessa e da chi promette di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. (i.e. le modalità proprie dell'associazione mafiosa) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità..

Gli altri due tipi di associazioni criminali sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (puniti ai sensi degli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché dell'art. 12 comma 3-bis del D. Lgs. n. 286/1998) e dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questi specifici reati-fine (eccetto quelli in materia di stupefacenti) costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo

restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo. La prima circostanza si ritiene ricorra allorché il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa. Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

### **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).**

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

### **Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).**

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa.

\* \* \*

### **Sezione III - Delitti transnazionali**

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'Ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'Ente.

**Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)**

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.

**Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)**

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. E' però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa<sup>25</sup>.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista

---

<sup>25</sup> In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'Ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto.

### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

\* \* \* \*

## **Sezione IV - Delitti contro la persona**

L'art. 25-*quinquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale, col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "**Riduzione o mantenimento in schiavitù**" (art. 600 c.p. ), "**Prostituzione minorile**" (art. 600-bis c.p.), "**Pornografia minorile**" (art. 600-ter c.p.), "**Detenzione di materiale pornografico**" (art. 600-quater c.p.), "**Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**" (art. 600-*quinquies* c.p.), "**Tratta di persone**" (art. 601 c.p.), "**Acquisto e alienazione e di schiavi**" (art. 602 c.p.), "**Adescamento di minorenni**" (art. 609-*undecies* c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25-quater 1 dispone la punibilità dell'Ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali

femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Società in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione – anche se è evidente il nesso col reato transnazionale di sfruttamento di lavoratori clandestini di cui alla precedente Sezione - può collocarsi il delitto richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto<sup>26</sup>, di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'Ente è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti<sup>27</sup>. Benché il rischio della commissione di tale reato nell'ambito della Società appaia remoto, si rende comunque opportuno averne debita considerazione nel contesto della gestione del processo di selezione e assunzione del personale e delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

\* \*

Infine, si ricorda che l'art. 25-quater 1, introdotto dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, dispone la punibilità dell'Ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) anch'esso introdotto dalla citata Legge.

#### **7.4.2 Attività aziendali sensibili**

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività assicurativa, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal Decreto concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Per quanto precede, si individua quale attività sensibile in cui potrebbero presentarsi potenziali

---

<sup>26</sup> L'art. 25-duodecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

<sup>27</sup> Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

rischi per la commissione dei reati sopra illustrati l'attività aziendale sensibile inerente al contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

La Società è destinataria di normative di prevenzione in materia di riciclaggio e in materia di contrasto finanziario del terrorismo e - in ossequio alla normativa secondaria di settore (nonché in linea con la normativa interna) - ha individuato all'interno della propria organizzazione aziendale un Responsabile Antiriciclaggio.

Inoltre, per quanto concerne i reati di:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti rispettivamente al Capitolo 7.2.2.5 "*Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi*", al Capitolo 7.5.2.1 "*Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose*", al Capitolo 7.2.2.9 "*Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale*" e al Capitolo 7.2.2.7 "*Gestione delle procedure acquisitive dei beni, dei servizi e degli incarichi professionali*".

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

## **7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.**

### **7.5.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito “**Decreto antiriciclaggio**”) e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”) hanno profondamente riordinato la normativa in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio ha esteso la responsabilità dell’Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – trattate al Capitolo 7.4 – o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste<sup>28</sup>. Da ultimo, l’art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il nuovo reato di autoriciclaggio<sup>29</sup>.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell’immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all’amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell’ordine economico, dell’integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari in genere, tra i quali rientrano le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs, 209/2005 (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell’Ente delle infrazioni riscontrate).

---

<sup>28</sup> Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 L. n. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l’impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall’art. 3 della medesima legge.

<sup>29</sup> Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

La violazione di detti obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto, non essendo detti illeciti ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio, secondo una politica di tutela preventiva che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento in attività illecite.

E' importante sottolineare che qualora l'addetto della Società contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con

lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti assicurativi la semplice stipula di un contratto sottoscritto con denaro di provenienza delittuosa potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis c.p. Inoltre, a differenza dell'incriminazione di cui all'art. 648 bis c.p., il delitto presupposto del reato in commento può essere rappresentato anche da delitto colposo.

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. E' prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

### **Considerazioni comuni ai reati.**

#### Oggetto materiale.

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere.

Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto (non vengono dunque in considerazione

le contravvenzioni: risulta pertanto escluso, ad esempio, il prodotto o il profitto del reato contravvenzionale di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.), vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, ecc.), anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale).

#### Condotta ed elemento soggettivo.

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al delitto che genera i proventi illeciti e che li riceve dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel delitto d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza delittuosa dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma - vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa) - sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale).

Con riferimento all'operatività bancaria, va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indizi di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF) potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atta far sorgere il dubbio dell'illecita provenienza del bene.

Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti.

I reati della presente Area sensibile sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)<sup>30</sup>.

### **7.5.2 Attività aziendali sensibili**

Il rischio che si verifichino nel contesto assicurativo i reati di riciclaggio, intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), appare, invero, più marcato, quale rischio tipico del circuito finanziario, essenzialmente con riferimento ai rapporti con la clientela, ed in particolare concerne:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela;
- il trasferimento di fondi.

Il rischio in cui potrebbe incorrere la Società consiste invece nella possibilità di instaurare rapporti con clientela implicata in attività terroristiche o di riciclaggio, mettendo a disposizione risorse finanziarie o servizi che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività.

In particolare, l'azione di contrasto del finanziamento al terrorismo e del riciclaggio si incentra nell'analisi e nell'approfondimento delle segnalazioni delle transazioni sospette, strumenti investigativi indispensabili per l'individuazione dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.

Si configura come una possibile area di rischio reato inerente all'attività svolta, la mancata o erronea segnalazione all'Autorità di Vigilanza competente delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.

---

<sup>30</sup> In ordine all'irrelevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p. ; per l'irrelevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p..

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

La centralità del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate dal Decreto antiriciclaggio ai fini della prevenzione dei reati presupposto in questione discende anche dalle considerazioni che seguono. Va innanzitutto ricordato che il Decreto - ai fini dell'individuazione della tipologia delle condotte con le quali può concretarsi il riciclaggio, sottoposte all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – all'art. 1 definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento" e all'art. 2 contiene un'elencazione di condotte, qualificate come di riciclaggio, di amplissima estensione, tale da comprendere comportamenti che, ai fini penali, potrebbero integrare la commissione del reato di autoriciclaggio, oppure la commissione degli altri reati presupposto in esame e che, se posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali, potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente stesso. Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che, se connotato dai requisiti della transnazionalità (al riguardo si rimanda al Capitolo 7.5), può costituire anch'esso reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Il rischio assume connotati diversi e appare meno rilevante laddove si abbia riguardo all'impresa come "società", con riferimento a quelle aree in cui la Compagnia, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, assolve gli adempimenti contabili e fiscali. In tali ambiti difatti, sussiste una sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure, già imposti dalla normativa di settore, al fine di assicurare il rispetto di principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità della gestione.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Si evidenzia altresì che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili - quali la Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, la Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento ispirati al medesimo criterio dell'attenta valutazione di fornitori, consulenti e controparti contrattuali in genere, principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati sopra illustrati.

Più in generale, tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato. Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari - in particolare il protocollo sulla Gestione dell'informativa periodica - i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

Tutti i sopra menzionati protocolli si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime e si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

In particolare, la Società ha adottato le "Linee Guida" per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" emanate dalla Capogruppo Controllante Intesa Sanpaolo. Si adottano quindi i protocolli validi per Intesa Sanpaolo, a cui si aggiungono quelli specifici della Compagnia assicurativa e relativi esimenti.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel protocollo successivo.

#### **7.5.2.1. Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento per il contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

Si intendono qui richiamate – a formare parte integrante del presente protocollo - le vigenti disposizioni aziendali, e in particolare le "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi", e le "Regole per la gestione degli Embarghi".

I principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia riguardano:

- gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con indicazione del “quando” (es. instaurazione di un rapporto continuativo, esecuzione di un’operazione occasionale di importo superiore alle soglie stabilite per legge, ecc.) e del “come” (es. modalità di identificazione del cliente, del titolare effettivo<sup>31</sup>, di scopo e natura delle transazioni, ecc.) adempiere a tali obblighi; l’attività è svolta da intermediari autorizzati, la Società, invece, procede direttamente a tutti gli adempimenti previsti (relativamente all’identificazione) per quanto concerne le polizze di direzione;
- l’approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di *due diligence* commisurati al profilo di rischio del cliente, tramite l’utilizzo di indici di anomalia, o di rischio che analizzano le operazioni compiute, la mobilità geografica, l’appartenenza a determinate banche dati, la tipologia di prodotti sottoscritti e dalla valutazione dei singoli indici di rischio, a ciascuno dei quali sono associati dei valori convenzionali espressi in termini di valore nominale (variabile in presenza di sottoindici) ed un “peso” (rilevanza dell’indice rispetto all’insieme degli indici), si arriva ad un “punteggio” per singolo indice che cumulato con gli altri indici determina il risultato finale del profilo di rischio per cliente;
- l’obbligo di astensione dall’apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l’operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l’obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- l’obbligo di registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI) dei rapporti e delle operazioni poste in essere dalla clientela,
- il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (Paesi inseriti nelle *sanction list*<sup>32</sup>);
- l’adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l’obbligo, posto a carico del Collegio Sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza

---

<sup>31</sup> Per la definizione di Titolare Effettivo fare riferimento all’art. 1 comma 2 lettera u) e all’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231/2007.

<sup>32</sup> Al fine di prevenire l’insorgere di potenziali minacce, i Governi e le Organizzazioni Internazionali stilano specifiche liste – *sanction list* – di determinati Paesi, soggetti ed entità le cui attività divengono soggette a controllo e monitoraggio da parte delle Istituzioni Finanziarie. Tali liste sono definite ed aggiornate da Istituzioni quali le Nazioni Unite (NU), l’Unione Europea (UE), le banche centrali e, per gli Stati Uniti, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).

nell'esercizio dei propri compiti.

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

### **Descrizione del Processo**

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose, si rimanda ai seguenti ambiti di operatività:

- identificazione e conoscenza della clientela e dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, valutandone il profilo di rischio e cioè la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo tramite una apposita procedura di profilatura<sup>33</sup>.

La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, di aspetti oggettivi (attività svolte dai clienti, le operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati<sup>34</sup>) e di aspetti soggettivi (soggetti sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica; soggetti insediati in Paesi/centri caratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati quali quelli individuati dal GAFI come "non cooperativi", ecc.).

Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con i soggetti (persone fisiche e giuridiche) censiti in liste pubbliche emanate in ambito nazionale e internazionale (liste ONU, UE, OFAC e liste MEF, ABI-UIF, di seguito tutte denominate per brevità "*Black List*");

- apertura di nuovi rapporti continuativi e aggiornamento/revisione delle informazioni sui clienti esistenti, finalizzati al rispetto del principio della "*know your customer rule*";
- monitoraggio dell'operatività e costante valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o di finanziamento del terrorismo, secondo tempistiche e modalità stabilite con riferimento al profilo di rischio assegnato;
- valutazione dell'operatività disposta dalla clientela riguardante soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);
- assolvimento degli obblighi normativi in materia di registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni disposte dalla clientela e conservazione delle relative informazioni;

---

<sup>33</sup> Effettuata secondo le disposizioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 231/2007.

<sup>34</sup> Ad esempio interposizione di soggetti terzi, impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore.

- reporting esterno indirizzato alle Autorità di Vigilanza<sup>35</sup> e reporting interno ad esso finalizzato.

Le modalità operative per la gestione dei suddetti processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti. Tale normativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - la normativa interna individua i soggetti e le Unità Organizzative responsabili dell'attivazione/gestione/controllo dei processi sopra descritti;
- Segregazione dei compiti:
  - nelle situazioni individuate dalle disposizioni di legge e dalla normativa interna che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (presenza di un rischio più elevato e altre ipotesi previste dall'art. 28 del Decreto antiriciclaggio), subordinazione dell'apertura di nuovi rapporti, del mantenimento di rapporti preesistenti e dell'esecuzione delle operazioni al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unità Organizzativa a ciò preposta;
  - in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività volte ad individuare operazioni potenzialmente sospette, esistenza di una segregazione in base alla quale:
    - l'addetto della Società, che nello svolgimento della propria attività, rinvenga dettagli che lo inducano a ritenere un'operazione come anomala predisporre e firma il modulo di segnalazione e lo consegna al proprio responsabile;
    - il responsabile, ricevuta la segnalazione, effettua una prima analisi della stessa e, qualora ne ravvisi la necessità, trasmette gli estremi dell'operazione al Responsabile Antiriciclaggio;
    - il Responsabile Antiriciclaggio con il supporto di Gestione Archivio Unico analizza le segnalazioni delle operazioni potenzialmente sospette;
    - il Responsabile Antiriciclaggio dispone l'eventuale inoltro della segnalazione alla competente Autorità.

---

<sup>35</sup> Tali comunicazioni comprendono:

- invio all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 231/2007;
- invio all'UIF delle segnalazioni di blocco o congelamento dei fondi ai sensi del D. Lgs. n. 109/2007;
- invio al MEF delle infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 231/2007;
- invio all'Autorità di Vigilanza, al MEF e all'UIF delle comunicazioni ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007.

- Attività di controllo: il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:
  - nell’ambito di una puntuale profilatura della clientela, verifica, all’atto dell’accensione del rapporto, da parte del Responsabile di ogni Unità Organizzativa, della correttezza e completezza dei dati censiti in anagrafe, nonché in merito alle informazioni acquisite in relazione alla attività economica svolta;
  - tali informazioni devono essere aggiornate, di volta in volta, in relazione alle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite;
  - verifica, in occasione del censimento del cliente e periodicamente, dell’eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle specifiche “*Black List*”;
  - monitoraggio nel medio-lungo periodo da parte delle Unità Organizzative competenti della Società e delle società del Gruppo che collocano i prodotti emessi dalla Società stessa, che garantisca un controllo incrociato tra il profilo soggettivo del cliente, la tipologia di operazione, la frequenza e le modalità di esecuzione, l’area geografica di riferimento (con particolare riguardo all’operatività da/verso Paesi a rischio) e ancora il grado di rischio attribuito al prodotto oggetto dell’operazione, i fondi impiegati, l’orizzonte temporale dell’investimento, il comportamento tenuto dal cliente al momento dell’esecuzione dell’operazione (qualora venga eseguita in presenza del cliente);
  - monitoraggio e presidio da parte delle Unità Organizzative della Società preposte al controllo interno, per quanto di propria competenza, della puntuale esecuzione nel pieno rispetto dei termini e delle disposizioni di legge e della normativa interna, delle attività delle Unità operative in merito alla:
    - acquisizione delle informazioni per l’identificazione e la profilatura della clientela;
    - valutazione delle operazioni rilevate dalla procedura Gianos (o da altre procedure informatiche in uso);
    - rilevazione e valutazione degli altri indici di anomalia eventualmente presenti nella concreta operatività;
    - rilevazione delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni nell’utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
    - registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e conservazione dei documenti e delle informazioni;
  - tutti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano la trasmissione di mezzi di pagamento devono essere processati con modalità che consentano la registrazione procedurale nell’Archivio Unico Informatico con dati corretti e completi, anche avvalendosi di controlli automatici sulla qualità dei dati. Un archivio ordinato consente infatti, tra l’altro, di evadere prontamente le richieste di informazioni da parte delle competenti Autorità e di ricostruire l’operatività della clientela anche a fini di monitoraggio e della corretta definizione

del profilo di rischio: a tale fine è indispensabile procedere alle attività di “integrazione” e “sistemazione” delle operazioni o dei rapporti in stato di “sospeso” entro i termini consentiti dalle procedure e comunque nei termini previsti dalla norma;

- adozione di sistemi di controllo informatici atti ad impedire l’operatività riguardanti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l’Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito del processo descritto, in particolare;
  - archiviazione sistematica di tutta la documentazione relativa all’operatività e ai controlli periodici effettuati sulle posizioni relative ai clienti;
  - conservazione riservata e ordinata di traccia completa delle decisioni e delle motivazioni adottate sottostanti all’eventuale modifica del profilo del cliente ed alla conseguente decisione circa l’inoltro o meno di una segnalazione di operazione sospetta alle Autorità di Vigilanza competenti.
- Riservatezza delle informazioni, con particolare riguardo a quelle relative all’individuazione dei titolari effettivi, alla profilatura dei clienti ed ai processi di monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, mediante l’adozione di idonee misure informatiche e fisiche.
- Formazione: è prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori sui profili di rischio legati alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice interno di Comportamento.

In particolare, le Unità Organizzative competenti sono tenute a:

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa delle applicazioni utilizzate nelle attività di contrasto finanziario al terrorismo/antiriciclaggio e comunque in tutte le attività che si basano sulla “adeguata conoscenza della clientela”;
- verificare e garantire la diffusione all’interno delle Unità Organizzative della Società, rispettivamente, dei provvedimenti restrittivi - contenenti limitazioni operative in specifici settori - emanati da UE, OFAC - e delle “*Black List*” aggiornate, nonché l’adozione di procedure automatiche di rilevazione;
- garantire che l’operatività della clientela avvenga nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previsti dalle misure di embargo;
- dettagliare nell’ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
- nel caso di valutazione di clientela ovvero di operazioni che interessino più Unità Organizzative ovvero diverse società del Gruppo, collaborare tra loro e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza del cliente e delle sue abitudini operative;
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l’addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio ed embarghi e sulle finalità dalla stesse perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti.

Inoltre, tutti i dipendenti e collaboratori, attenendosi a quanto prescritto nelle procedure aziendali, devono:

- all’atto dell’accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge, anche se frazionate:
  - procedere all’identificazione della clientela verificare l’eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle “*Black List*”;
  - verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione e, qualora il cliente sia una società o un Ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
  - procedere alla profilatura della clientela;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- effettuare l’adeguata verifica e la profilatura della clientela quando, indipendentemente da

qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;

- mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni relative alla fascia di rischio antiriciclaggio attribuita al cliente e al relativo punteggio calcolato dalla procedura, che in nessun caso devono essere comunicati alla clientela;
- collaborare attivamente ai processi per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette;
- valutare se dare avvio all'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche, o nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- verificare l'eventuale censimento dei clienti nelle versioni aggiornate delle *Black List* e bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;
- rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e di conservazione della documentazione.

I dipendenti della Società, incaricati di attività valutative o autorizzative previste dai processi in materia di antiriciclaggio, devono esercitare la discrezionalità loro rimessa secondo criteri di professionalità e ragionevolezza. In caso di conflitti di interesse, anche potenziali, di ordine personale o aziendale devono:

- informare immediatamente il proprio superiore gerarchico della sussistenza del conflitto di interessi precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- astenersi dall'attività valutativa/autorizzativa, rimettendo la decisione al proprio superiore gerarchico o alla Unità Organizzativa specificamente individuata nella normativa interna per l'evenienza. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interessi qualora l'interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l'interesse della Società o del Gruppo, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in

relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Società o al Gruppo.

E' inoltre fatto divieto comunicare, anche in modo involontario, a terzi (inclusi i soggetti con i quali sussistono rapporti di familiarità diretta o stretti legami propri o dei propri congiunti) per ragioni diverse da quelle di ufficio, il contenuto delle attività valutative/autorizzative al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

## **7.6 Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato**

### **7.6.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.F.), i reati di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione di mercato”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187 bis e 187 ter del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 è sancita dall’art. 25-sexies del Decreto. Si rammenta altresì che tra i reati societari che possono dar luogo alla responsabilità degli Enti vi è anche il reato di agiotaggio (vedi supra paragrafo 7.3.1) riconducibile, al tempo stesso, alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, in particolare, agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Per quanto invece concerne gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, la responsabilità dell’Ente discende dalla previsione contenuta nell’art. 187-quinquies del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. n. 231/2001, ponendo però sempre a carico dell’Ente, a propria discolpa, la prova secondo cui l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

È opportuno ricordare che le imprese di assicurazione non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari (c.d. soggetti abilitati) come individuati dall’art. 1 del T.U.F. e vengono parificate a questi esclusivamente in casi specifici, nei quali una serie di operatori economici è tenuta all’adempimento di vari oneri per il contrasto, a livello finanziario, di determinate fattispecie criminose, quali il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale.

Va precisato inoltre che ai sensi dell’art. 182 del T.U.F. le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali

l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente. Nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea oppure a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

I maggiori rischi in relazione alla commissione degli illeciti si possono ipotizzare nei seguenti casi: operazioni simulate, altri artifici o abuso di informazioni privilegiate per conto della Società o a favore di clienti della stessa ove sussista un interesse o vantaggio della Società medesima, nonché diffusione di notizie false o fuorvianti, soprattutto in correlazione ad operazioni effettuate sul mercato, prima o dopo tale diffusione.

In presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno degli illeciti di "Abuso di informazione privilegiata" o di "Manipolazione del mercato", esiste unicamente (ai sensi dell'art. 187-nonies T.U.F.) un obbligo di segnalazione in capo all'intermediario; tuttavia non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento della Società nell'illecito commesso dal cliente in relazione alle concrete modalità di svolgimento delle attività da parte della Società.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie sopra indicate.

### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)**

La fattispecie penale si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione (i) della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano dette informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del T.U.F. si intende quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe*

*influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*<sup>36</sup>.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, allorché l'impresa di assicurazione operi nella veste di società emittente o in rapporto di controllo ovvero di azionista rilevante o di investitore istituzionale ovvero ancora di investitore molto attivo, nonché qualora elabori e diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, ma va sempre verificata l'esistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente.

#### *Fattispecie/occasioni*

Conoscenza e conseguente abuso - nelle indicate forme dei cc.dd. “*insider trading*”, “*tuyautage*” e “*tipping*” - di informazioni privilegiate concernenti strumenti finanziari emessi dalla società di assicurazione o da altri soggetti in qualche modo connessi con tale impresa (collegamenti societari, distribuzione di prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario, rilascio di coperture di rischi di impresa industriali e/o economici ecc.).

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti l'andamento della gestione aziendale.

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate nel caso che l'impresa di assicurazione elabori e diffonda alla clientela studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario.

Per l'impresa di assicurazione in veste di società emittente o in rapporto di controllo, di investitore molto attivo, nonché qualora elabori e diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, si vedano anche le strategie indicate in precedenza nonché gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette riportati nella sezione B della comunicazione Consob n. DME/5078692.

#### **Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

La fattispecie penale si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari indicati dall'art. 182 T.U.F. illustrato in premessa.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, allorché l'impresa di assicurazione operi nella veste di società emittente o in rapporto di controllo ovvero di azionista rilevante o di investitore istituzionale ovvero di investitore molto attivo ovvero ancora di intermediario che presta servizio di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario. Si vedano anche gli artt. 2628 e 2637 cod. civ., nella sezione “Reati societari”.

#### *Fattispecie/occasioni*

---

<sup>36</sup> A titolo meramente esemplificativo possono definirsi informazioni privilegiate le notizie riguardanti previsioni concernenti il budget in senso lato (es. chiusura del bilancio di esercizio in perdita) ovvero acquisizioni/cessioni di partecipazioni o rami aziendali o, ancora, notizie riguardanti operazioni straordinarie/ riorganizzazioni societarie o mutamenti dell'organo amministrativo, ecc.

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa le strategie aziendali (industriali e finanziarie).

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa operazioni ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate.

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa operazioni ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifici su mercati finanziari regolamentati.

Diffusione di notizie false o fuorvianti attraverso le relazioni semestrali o attraverso la relazione e redazione del bilancio di esercizio ovvero in merito alle stesse.

Per l'impresa di assicurazione in veste di società emittente o in rapporto di controllo, di azionista rilevante o di investitore istituzionale, di investitore molto attivo, di intermediario che presta servizio di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, si vedano anche gli esempi riportati nella comunicazione Consob n. DME/5078692.

### **Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)**

Come sopra illustrato, sono state introdotte specifiche sanzioni amministrative in modo da sanzionare le medesime condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.), si precisa al riguardo che, mentre per l'illecito penale è necessario il dolo, per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa.

Va, in particolare, precisato che la condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha una estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale col medesimo nome, posto che il reato prevede la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, mentre l'illecito amministrativo contempla diverse condotte quali: la diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti; il compimento di operazioni idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ovvero a fissare in modo anomalo o artificioso il prezzo di tali strumenti ovvero che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

#### **7.6.2 Attività aziendali sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;

- Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei protocolli successivi.

#### **7.6.2.1 Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutti i componenti gli Organi Sociali ed ai dipendenti della Società che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare ovvero che gestiscano le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno, intendendosi con tale espressione la distribuzione di ricerche e raccomandazioni nonché qualsiasi diffusione di notizie, dati o informazioni nell'ambito dei rapporti di business, delle attività di marketing o promozionali, dei rapporti con i mezzi di informazione, oltre che le comunicazioni di carattere obbligatorio c.d. *price sensitive*.

Il processo di gestione e di trattamento delle informazioni privilegiate potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-bis del T.U.F.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente anche la prevenzione dei reati di agiotaggio e di manipolazione del mercato nonché dell'omologo illecito amministrativo - rispettivamente disciplinati dall'art. 2637 del codice civile e dagli artt. 185 e 187-ter del T.U.F.- relativamente alle condotte, di cosiddetta "manipolazione informativa", presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Per quanto attiene alla prevenzione delle condotte di cosiddetta "manipolazione operativa" si fa riferimento al protocollo di cui al Cap. 7.6.2.2, per la "Gestione delle operazioni di mercato ai fini

*della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato”.*

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che:

- la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico;
- le informazioni privilegiate non vengano comunicate, anche in modo involontario, a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio, prescrivendo a tal fine ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti specifiche cautele comportamentali nonché, per i dipendenti, obblighi di segnalazione alle competenti Unità Organizzative della Società delle situazioni che possono comportare il rischio di una comunicazione non autorizzata di dette informazioni;
- i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori non abusino delle informazioni privilegiate, di cui sono in possesso in virtù del ruolo ricoperto e/o delle funzioni svolte in ambito aziendale, per l'operatività in strumenti finanziari nell'interesse o per conto della Società e/o a titolo personale;
- le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno trovino adeguata disciplina e una precisa individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarle, affinché le stesse siano tali da evitare la divulgazione di informazioni o notizie false o fuorvianti, sia con riferimento alla Società, sia con riferimento a società terze.

### ***Descrizione del processo***

Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate di cui le Unità Organizzative della Società vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità operative indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli e delle *mission*, definito dalla Società.

I criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna o di Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, le Unità Organizzative della Società possono trattare informazioni privilegiate aventi ad oggetto:

- la Società stessa, le sue controllate e gli strumenti finanziari emessi;

- le società clienti e gli strumenti finanziari da queste emessi;
- l'informazione trasmessa da un cliente e/o concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

L'informazione privilegiata può nascere da una decisione interna alla Società (ad esempio le iniziative strategiche, gli accordi e le operazioni straordinarie) oppure derivare dall'accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (ad esempio situazioni contabili di periodo, notizie sul management) oppure derivare dalle attività svolte in nome o per conto di società terze o dalle attività svolte in qualità di emittente di strumenti finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dell'accesso alle informazioni privilegiate, è istituito il Registro delle persone aventi accesso a tali informazioni.

Al fine di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni *price sensitive*, avvenga nel rispetto della legge, la Società ha elaborato un processo che disciplina le seguenti fasi:

- individuazione delle informazioni privilegiate;
- predisposizione ed approvazione del comunicato da diffondere al mercato;
- diffusione delle informazioni.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate: la normativa interna delinea il processo per l'alimentazione e la gestione del Registro, nonché l'Unità Organizzativa responsabile della gestione medesima. Tale Unità Organizzativa ha la responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro e ottempera alle richieste di accesso formulate dalle Autorità competenti;
- implementazione di sistemi di sicurezza logica e fisica a garanzia della corretta gestione delle informazioni;
- previsione dell'obbligo in capo ai dipendenti delle Unità Organizzative di business, di dare immediata notizia al proprio superiore gerarchico circa l'insorgere di un possibile conflitto d'interessi in relazione alle operazioni svolte, conflitto derivante in particolare da rapporti di parentela o coniugio o da interessi economici patrimoniali propri o dei congiunti; resta fermo l'obbligo generale di astensione previsto dall'art. 3 del Codice Interno di Comportamento.
- previsione di regole che individuano gli adempimenti ed i limiti cui sono soggetti, tra gli altri, i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori quando vogliono effettuare

operazioni di investimento su strumenti finanziari a titolo personale: dette regole prevedono, unitamente ai divieti generali applicabili a tutti i soggetti predetti, divieti e restrizioni specifiche per i dipendenti e collaboratori che operano in Unità Organizzative nelle quali è maggiore la presenza di informazioni privilegiate, nonché obblighi di comunicazione, registrazione e monitoraggio delle operazioni personali consentite;

- implementazione di misure procedurali e organizzative per la prevenzione degli illeciti in tema di abusi di mercato
- attività di compliance clearing sulle informazioni concernenti i prodotti distribuiti dalla Società e sui messaggi promozionali.

Il tutto come meglio individuato e disciplinato nelle regole e nelle normative interne tempo per tempo vigenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Relativamente agli aspetti connessi alla diffusione al mercato dell'informazione privilegiata il relativo iter procedurale è il seguente:

- qualora le informazioni *price sensitive* si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Società in qualità di appartenente al Gruppo, il Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Generale ha la responsabilità dell'individuazione e della segnalazione delle circostanze ed avvenimenti a tal fine rilevanti, con l'onere di contattare tempestivamente le funzioni di Investor Relations e di Relazioni esterne della Controllante per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato;
- qualora le informazioni siano *price sensitive* esclusivamente per la Società, ossia si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Società in qualità di emittente di strumenti finanziari che abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale della stessa, ma non su quello del Gruppo nel suo complesso, i relativi comunicati stampa vengono predisposti dalla Società e dalla stessa inoltrati - previa autorizzazione delle funzioni di Investor Relations e di Relazioni Esterne della controllante Intesa Sanpaolo - alle Autorità di Vigilanza competenti in materia e alla stampa.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, come pure i singoli dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento. In particolare:

- è fatto obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti società terze in rapporto d'affari con la Società e gli strumenti finanziari di

queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;

- è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della Società, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari;
- è possibile diffondere le informazioni privilegiate nell'ambito degli uffici della Società solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al normale esercizio del lavoro e nel rispetto delle misure di separazione previste, evidenziando la natura riservata delle informazioni e procedendo a rendere nota tale diffusione al fine della iscrizione dei soggetti interessati nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate. Inoltre, qualora l'iscritto nel Registro dovesse comunicare involontariamente un'informazione privilegiata ad un soggetto che non possa legittimamente accedervi, dovrà comunicare tale circostanza all'Unità Organizzativa che gestisce il Registro per l'adozione dei provvedimenti necessari;
- è vietato comunicare le medesime informazioni a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, ecc.) ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate; qualora dette informazioni debbano essere per ragioni di ufficio comunicate a terzi (consulenti e/o professionisti esterni), è fatto obbligo di iscrivere costoro nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate. Nel caso in cui detti soggetti non siano istituzionalmente tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o statutario è necessario formalizzare un accordo di confidentiality, che imponga il reciproco dovere di riservatezza circa le informazioni scambiate;
- è vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni. A titolo esemplificativo: si deve evitare di discutere tali informazioni in open space che ospitano strutture diverse, ascensori, corridoi, aree di ristoro, mense aziendali, ristoranti, treni, aerei, aeroporti, autobus e, in generale, in luoghi accessibili ad un pubblico indistinto; si deve porre particolare attenzione nell'uso di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce";
- fatto salvo quanto previsto in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative alla Società, è vietato comunicare al mercato o ai media informazioni privilegiate relative alle società clienti o controparti della Società. Qualora fosse richiesto un commento su specifiche operazioni relative a tali emittenti, ci si dovrà limitare a commentare i fatti già resi pubblici dall'emittente; in ogni caso sono previsti obblighi di consultazione con le funzioni aziendali che sono legittimamente in possesso delle informazioni privilegiate in modo che

queste possano verificare che non siano anche involontariamente divulgate informazioni soggette a riservatezza;

- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno della Società, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o al Gruppo assicurativo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a società terze in rapporto d'affari con la Società o il Gruppo assicurativo e ai relativi strumenti finanziari;
- è fatto obbligo, secondo quanto stabilito dalle norme interne in tema di sicurezza fisica e logica di custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate, di assicurarsi che le proprie password rimangano segrete e che il proprio computer sia adeguatamente protetto attraverso il blocco temporaneo dello stesso nei momenti in cui ci si allontana dalla propria postazione.

Si evidenzia inoltre che:

- l'attività di produzione dei documenti (quali, ad esempio, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni privilegiate deve essere presidiata da personale a ciò abilitato;
- i documenti in oggetto devono essere classificati come "confidenziali", "riservati" o, ove possibile, utilizzando nomi in codice per salvaguardare la natura dell'informazione in essi contenuta; l'accesso a informazioni confidenziali e riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, deve essere regolato tramite inserimento di password o, per le Unità Organizzative che ne siano fornite, mediante l'apposito applicativo di crittografia;
- i supporti recanti informazioni confidenziali e riservate devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato, ovvero riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro;
- la distruzione dei supporti recanti informazioni confidenziali e riservate deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee ad evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.

Inoltre:

- con particolare riferimento all'attività di emissione di comunicati ufficiali al mercato, si precisa che essi devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione, dove:
  - per correttezza si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato;

- la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari;
- per parità di accesso si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari;
- con riferimento all'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza, questa deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

### **7.6.2.2 Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato**

#### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari.

Il processo di gestione delle operazioni di mercato presenta potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di agiotaggio, di manipolazione del mercato o del corrispondente illecito amministrativo, previsti rispettivamente dall'art. 2637 del codice civile, dagli artt.185 e 187-ter del T.U.F., con riferimento alle condotte di c.d. "manipolazione operativa" da dette norme previste.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nella esecuzione delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato – ovvero nelle modalità di inoltro degli ordini a soggetti terzi per la loro esecuzione - non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero non siano poste in essere operazioni o altri artifici idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

#### ***Descrizione del processo***

Il processo di gestione delle operazioni di mercato, ai fini del presente protocollo, riguarda l'attività di trading per conto proprio concernente gli strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F..

In particolare, il processo ricomprende principalmente le seguenti attività:

- definizione delle linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà;
- elaborazione di strategie di investimento sulla base di analisi e proposte sottoposte

all'approvazione dei competenti Organi della Società;

- gestione del portafoglio e/o del rischio (VAR) di proprietà e svolgimento di attività di trading, arbitraggio e posizione direzionale su prodotti cash e derivati di Capital Market, con assunzione di posizioni aperte al rischio di tasso, di cambio, di credito, di equity, di volatilità, nel rispetto dei limiti nozionali, di VAR e del profilo di rischio/rendimento atteso;
- gestione del portafoglio d'investimento in fondi alternativi, tradizionali e strumenti correlati;
- esecuzione (diretta o indiretta) sui mercati delle operazioni di negoziazione per la gestione dei portafogli titoli della Società;
- svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi alla esecuzione delle operazioni di negoziazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti e in particolare approvazione da parte degli Organi competenti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe:
  - delle linee guida per la gestione del portafoglio titoli immobilizzati e non immobilizzati della Società;
  - dell'elenco delle controparti autorizzate per le operazioni di investimento poste in essere dalla Società;
  - del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita di strumenti finanziari;
  - delle delibere volte all'autorizzazione degli investimenti/disinvestimenti partecipativi;
  - dei limiti operativi in funzione del ruolo e del grado del personale interessato.
- Segregazione dei compiti: il processo di investimento prevede la presenza di più soggetti coinvolti diversi tra loro, aventi compiti decisionali o operativi o di controllo.
- Attività di controllo sulle operazioni di compravendita titoli eseguite sui mercati attraverso un sistema di controlli differenziato che tenga conto delle diverse tipologie di strumenti finanziari trattati e della specificità del mercato di riferimento.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: in

particolare, le operazioni di compravendita titoli sono gestite attraverso sistemi applicativi dedicati, nei quali sono mantenuti tutti i dettagli dei deal effettuati.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in attività di trading per conto proprio, attraverso la negoziazione e il regolamento di operazioni sui mercati, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietati i seguenti comportamenti concernenti strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F., salvo nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa:

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducano a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di posizione in

acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- eseguire operazioni o impartire ordini nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

## **7.7 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

### **7.7.1 Fattispecie di reato**

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel Decreto l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25 septies del Decreto lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

#### **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)**

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito

dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri. A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

### **7.7.2 Attività aziendali sensibili**

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel protocollo successivo.

#### **7.7.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

##### ***Premessa***

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, si rammenta anzitutto che, ai sensi del Decreto n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati, individuati presso un'altra società del Gruppo, in forza di una specifica delega, la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Decreto. n. 81/2008 compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante e pertanto risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società, sia a presidio di tutte le attività eventualmente accentrate presso la Controllante stessa sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

In ottemperanza a quanto previsto dalla predetta normativa la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress/lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8/10/2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza di altri Paesi;
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale Documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza).

In particolare sono recepite le “Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” elaborate dall’UNI – INAIL nel settembre 2001. A tal fine il Documento di Valutazione del Rischio individua, entro l’organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Nel medesimo Documento vengono descritte le modalità specifiche con le quali l’organizzazione risponde ai requisiti delle predette Linee Guida e sono esplicitati i processi operativi ed i documenti societari atti a garantire l’adempimento di quanto previsto dall’art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del D. Lgs. 81/2008.

A tal fine il Documento di Valutazione dei Rischi individua, entro l’organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Nel medesimo Documento vengono descritte le modalità specifiche con le quali l’organizzazione risponde ai requisiti e sono esplicitati i processi operativi ed i documenti societari atti a garantire l’adempimento di quanto previsto dall’art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del D. Lgs. 81/2008.

Il “Sistema di Gestione Aziendale per la Prevenzione e Protezione” delineato nel documento sopra citato prende come riferimento sistemi di qualità ed, in particolare, quelli ricavabili dalla BS 8800 (*Guide to Occupational Health and Safety Management Systems*) e dalla OHSAS 18001:1999 *Occupational Health and Safety Assessment Series*. Inoltre la Società ha scelto di certificare in qualità i processi gestiti dalla funzione di Prevenzione e Protezione secondo la normativa ISO 9001.

L’azienda si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell’organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un’articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Unità Organizzative aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo relativo alla Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione..

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d’azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”. Tutte le Unità Organizzative della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti, compresi

ristrutturazioni e allestimenti di siti operativi.

### ***Descrizione del processo***

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle Unità Organizzative aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica sull'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei cantieri (art. 88 e seguenti del Testo Unico) che è nella responsabilità del Committente, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (comprese le eventuali subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi;
- designazione del Responsabile dei lavori e, ove necessario, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei requisiti professionali dei soggetti incaricati, e formalizzazione per iscritto dei relativi incarichi;
- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere ed alla eventuale compresenza di attività della Banca e predisposizioni dei piani di sicurezza e coordinamento ovvero, ove non previsti dalla norma dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali, anche per il tramite di professionisti incaricati;
- redazione della lettera di richiesta di offerta con informativa alla controparte di quanto predisposto in tema di sicurezza – piani di sicurezza e coordinamento/Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito "DUVRI");
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite dei professionisti incaricati;

- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del piano di sicurezza e coordinamento/DUVRI;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere, anche per il tramite dei professionisti incaricati.

Nei cantieri temporanei o mobili allestiti in unità operative ove sono presenti collaboratori della Società i rischi derivanti da interferenze tra le due attività sono gestiti dal Committente, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, individuando le specifiche misure di prevenzione, protezione ed emergenza a tutela della salute e sicurezza dei collaboratori, dei clienti e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tali misure sono indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove non previsto, nel DUVRI (in relazione al rispettivo campo di applicazione) elaborato a cura dei soggetti individuati dal Committente, che può avvalersi anche del supporto della struttura di Prevenzione e Protezione del Datore di Lavoro della Società.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del DUVRI, da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario e cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera

complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti della Società;

- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Le modalità operative per la gestione del processo e l'individuazione delle strutture/figure che hanno le responsabilità delle diverse fasi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo rispettivamente di “Datore di Lavoro” e “Committente”. Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle Unità Organizzative aziendali e godono della più ampia autonomia organizzativa e dispongono dei più ampi poteri di spesa anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis del Testo Unico;
  - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
  - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega interna, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
  - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla Struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
  - le Strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.
  
- Attività di controllo:
  - le Strutture operative competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
    - aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa<sup>37</sup>, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
    - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
  - Il piano aziendale deve altresì assicurare:
    - il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    - l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti persone, società ecc.) da parte delle competenti strutture;
    - il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- Le Strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali Strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione dell'Unità Organizzativa deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi e di gestione e manutenzione;

---

<sup>37</sup> Quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
  - tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
  - figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es.: amianto, radon, elevato rischio di incendio) nonché nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori, ecc.);
  - le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
  - le competenti strutture individuate dal Committente verificano l'idoneità tecnico-professionale dei Responsabili dei Lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, avute presenti anche le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto di contratti di appalto;
  - qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente Struttura verifica che le modalità di memorizzazioni dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
  - il Datore di Lavoro ed il Committente, ciascuno negli ambiti di competenza, vigilano ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
  - con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, il Committente verifica il corretto conferimento degli incarichi e l'adempimento degli obblighi posti a carico del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominati; a tal fine acquisisce dagli stessi apposite relazioni periodiche che diano conto dell'attività svolta, delle eventuali criticità emerse e delle misure adottate per la loro soluzione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e delle documentazioni prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
- ciascuna Unità Organizzativa di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
- ciascuna Unità Organizzativa o Struttura di volta in volta interessata è responsabile altresì dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le Unità Organizzative interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria, ecc.

### ***Principi di comportamento***

Le Strutture o le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare, tutte le Unità/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- assicurarsi che, nell'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione prescritta garantiscano quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Unità Organizzative della Società e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di

comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate del D. Lgs. n. 231/2001.

## **7.8 Area sensibile concernente i reati informatici**

### **7.8.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al Decreto l'art. 24 bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24 bis del Decreto.

**Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)**

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)****Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'

installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

L'art. 635 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

L'art. 635 quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635 quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche

se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all’art. 635 ter, non vi è più alcun riferimento all’utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente “di pubblica utilità”; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l’utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d’ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E’ da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

### **Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

#### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

L’art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L’art. 615 quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d’ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d’accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, ecc., da parte di chi,

pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

### **Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da Pubblico Ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche<sup>38</sup>.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il

---

38 Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma: se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis); anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico); il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato<sup>39</sup>. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

\* \* \*

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell’interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal Decreto la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell’art. 8 del Decreto, anche quando l’autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt’altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell’evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l’individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l’art. 640 ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; al riguardo si rimanda al Capitolo 7.2.1.

### **7.8.2 Attività aziendali sensibili**

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell’informazione.

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell’informazione (IT), a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi.

L’attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- **Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.**

---

<sup>39</sup> Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell’art. 1 lettere e) ed f) del D. Lgs. n. 82/2005, l’attestato elettronico che collega all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest’ultime - che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva.

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel protocollo successivo.

#### **7.8.2.1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

In particolare, si applica a:

- tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le Unità Organizzative deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le Unità Organizzative che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo del Gruppo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi della Società e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Ai sensi del Decreto, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24 bis, nonché del reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico previsto dall'art. 640 ter del codice penale e richiamato dall'art. 24 del

Decreto. Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette<sup>40</sup>.

### **Descrizione del Processo**

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Società.

Si rendono necessarie una efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo in coerenza con la normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, di seguito si declinano i processi sui quali si basa il presidio posto in essere sulla gestione e sull'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo della Società.

Il processo di **gestione della sicurezza informatica** si articola nelle seguenti fasi:

- analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- gestione Accessi Risorse Informatiche e Servizi di Sicurezza ICT;
- gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
- monitoraggio eventi sicurezza informatica e gestione crisi di sicurezza informazioni;
- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica.

Il processo di **prevenzione frodi** si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle misure atte al rafforzamento della prevenzione;
- monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche, anche per quanto riguarda eventuali aspetti di sicurezza fisica correlati;
- presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle minacce verso gli asset aziendali;
- gestione delle comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

Il processo di **gestione della sicurezza fisica** si articola nelle seguenti fasi:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;

---

<sup>40</sup> Per la descrizione delle relative condotte si veda il Capitolo 7.9.

- gestione sicurezza fisica dei sistemi periferici (ambienti di filiali, sede centrale, altre reti).

Il processo relativo al servizio di **certificazione di firma elettronica** si articola nelle seguenti fasi:

- apertura del contratto;
- registrazione del titolare;
- gestione del certificato (sospensione, riattivazione, revoca, rinnovo e sblocco PIN).

Il processo relativo alla **progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT** si articola nelle seguenti fasi:

- progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture tecnologiche di Gruppo;

Il processo di **gestione e supporto ICT** si articola nelle seguenti fasi:

- erogazione dei servizi ICT;
- monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie;
- assistenza agli utenti attraverso attività di Help desk e problem solving.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Tali attività sono svolte in outsourcing per Intesa Sanpaolo Vita da parte di DSI e normate nel corrispondente contratto tra le parti, insieme ai flussi di collegamento e alle verifiche svolte da Intesa Sanpaolo Vita sull'operato dell'outsourcer.

### ***Principi di controllo***

Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri del software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza utilizzati, il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti. In particolare:
  - i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
  - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili di accesso” in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società anche tramite la competente struttura dell'outsourcer;
  - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle competenti strutture dell'outsourcer

deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle Unità Organizzative della Società interessate. L'Unità Organizzativa richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;

- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
  
- Segregazione dei compiti:
  - sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni; in particolare:
    - sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del Patrimonio Informativo aziendale;
    - sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
    - sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;
    - sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
  - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate a strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
  - sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
  
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi della Società e del Patrimonio Informativo di Gruppo sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche

apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del Patrimonio Informativo del Gruppo, quali:

- la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
- la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.

Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti:

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;

- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;
- previsione di specifiche procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di legge e contrattuali.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il

ripetersi di comportamenti inadeguati e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
  - tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di log files);
  - tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto come previsto nel processo di acquisto di beni e servizi;
  - è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

### ***Principi di comportamento***

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare:

- le Unità Organizzative coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione alla Direzione aziendale di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (*virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc...*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
  - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
  - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
  - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
  - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
  - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o compresenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
  - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

## **7.9 Area sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio ed i reati in materia di violazione del diritto d'autore**

### **7.9.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo novellato del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio<sup>41</sup>, mentre l'art. 25-novies<sup>42</sup> - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno<sup>43</sup> e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941). Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione<sup>44</sup>.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente

---

<sup>41</sup> A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

<sup>42</sup> La L. n. 116/2009 ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 un secondo art. 25-novies, così numerato per palese refuso, poi sostituito nell'art. 25 decies con il D.Lgs. 121/2011, concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

<sup>44</sup> Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui<sup>45</sup>. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili per l'introduzione in Italia. E' sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

### **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni - La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia

---

<sup>45</sup> Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori".

direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Il reato è commesso da chi pone in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione diversa da quella prescritta.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi<sup>46</sup> atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il

---

<sup>46</sup> L'art. 181-bis, comma 8, della L. n. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno SIAE è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

rispetto delle proprie specifiche qualitative).

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine<sup>47</sup> nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

### **Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941)**

#### **Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)**

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui<sup>48</sup>.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i

---

<sup>47</sup> Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 30/2005 sono protette: "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

<sup>48</sup> Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

### **Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)**

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore<sup>49</sup>, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati<sup>50</sup>, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costituente<sup>51</sup> della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

<sup>49</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

<sup>50</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

<sup>51</sup> I diritti del costituente sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costituente si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costituente, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costituente.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

### **Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)**

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

### **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)**

Comettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE<sup>52</sup>.

E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

---

<sup>52</sup> L'art. 181-bis, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

### **Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)**

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

#### **7.9.2 Attività aziendali sensibili**

Con riferimento all'operatività assicurativa, i rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della società o destinati ad omaggi per la clientela.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di ideazione e di lancio di nuovi prodotti, di gestione del *namings* e dei marchi del Gruppo, della comunicazione esterna o pubblicitaria e delle iniziative di marketing, nonché con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al Capitolo 7.5.2.1 per il “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose”;
- al Capitolo 7.2.2.3 per la “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”;
- al Capitolo 7.2.2.8 per la “Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”;
- al Capitolo 7.8.2.1 per la “Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo”;
- al Capitolo 7.2.2.1 per la “Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione”,

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente Capitolo.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

## **7.10 Area sensibile concernente i reati ambientali**

### **7.10.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli Enti<sup>53</sup>.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale<sup>54</sup>. Le fattispecie sono le seguenti.

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

#### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

#### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

#### **Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)**

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato

---

<sup>39</sup> L'art. 25-undecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16/8/2011, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi.<sup>40</sup>Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

<sup>54</sup> Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

**Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)**

Sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. E' altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

**Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C.A.)**

L'art. 137 C.A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A.

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

**Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)**

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti Autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

**Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C.A.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452-*bis* c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C.A. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

**Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C.A.)**

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C.A.)**

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, C.A.)**

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. E' prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

**Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-bis, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C.A.)**

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

E' altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

**Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C.A.)**

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3-bis comma 1 - art. 6, comma 4)**

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. La legge vieta altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

**Sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)**

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

**Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)**

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

**7.10.2 Attività aziendali sensibili**

Con riferimento all'operatività assicurativa, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Non possono tuttavia escludersi i rischi di diretta commissione d'illeciti concernenti in particolare la produzione di rifiuti, gli scarichi, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento del suolo.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Si rimanda altresì ai protocolli previsti:

- al Capitolo 7.2.2.3 relativo alla “Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”;
- al Capitolo 7.2.2.7 relativo alla “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”, che contengono principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente Capitolo.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel protocollo successivo.

#### **7.10.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale**

##### ***Premessa***

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale.

Coerentemente col proprio Codice Etico che individua la tutela dell’ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato una specifica Politica Ambientale.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all’interno della Società, sia a presidio di tutte le attività eventualmente accentrate presso un’altra società del Gruppo sulla scorta dei relativi contratti di outsourcing.

##### ***Descrizione del processo***

Ai fini del presidio dei rischi in materia ambientale si rimanda ai seguenti processi:

Gestione delle risorse immobiliari e logistica:

- pianificazione territoriale
- gestione e manutenzione degli immobili sul territorio;
- pianificazione lavori;

- o esecuzione lavori.

Gestione degli adempimenti legislativi in tema di rifiuti:

- o gestione dei rifiuti.

Gestione della spesa e degli acquisti:

- o ciclo passivo;
- o gestione dell'approvvigionamento (delivery);
- o sourcing.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Inoltre, per una parte dei siti del Gruppo, è stato adottato un Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia conforme alle norme UNI EN ISO 14000:2004 e UNI CEI EN 16001:2009 in fase di progressiva estensione.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene la Società, da soggetti appositamente incaricati;
  - l'eventuale affidamento a terzi - da parte dei fornitori della Società - di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della struttura della Società che ha stipulato il contratto ed al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
  - le Strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alla persona, servizi agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, ecc.) sono distinte e separate dalle Strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
  - nell’ambito delle operazioni di finanziamento e di advisory in Project Finance regolate dagli "Equator Principles" le strutture incaricate di verificare i requisiti degli Equator Principles applicabili ed i rischi connessi alle tematiche di tipo sociale e ambientale sono diverse dalle strutture incaricate dell’istruttoria.
  
- Attività di controllo:
  - Il formulario d’identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dalla Società;
  - verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle strutture competenti;
  - verifica sulla corretta gestione da parte dell’appaltatore dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ristrutturazioni immobiliari. In particolare l’appaltatore è tenuto a ritirare a propria cura gli “scarti” dal proprio ciclo di lavoro e i Responsabili o soggetti all’uopo incaricati delle Unità Operative dove si svolgono il lavori devono vigilare sul corretto operato degli appaltatori evitando l’abbandono presso i locali della Società dei rifiuti prodotti;
  - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia (servizi agli edifici, servizi alle persone, ecc.) degli immobili, con particolare riguardo alla regolare tenuta dei libretti degli impianti delle caldaie e dei gruppi frigoriferi nonché ai report manutentivi periodici redatti dai fornitori che hanno in appalto i servizi suddetti (es.: rapporti della “prova di tenuta” dei serbatoi per lo stoccaggio del gasolio);
  - nell’ambito delle operazioni di finanziamento e di advisory in Project Finance regolate dagli "Equator Principles" il desk di prodotto e/o la funzione di relazione devono periodicamente verificare la conformità agli adempimenti di carattere ambientale, proponendo se del caso le opportune misure correttive.
  
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell’operatività, che garantiscono la registrazione e l’archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;

- documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti degli impianti delle caldaie e dei gruppi frigoriferi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie relativamente alle loro emissioni;
- conservazione nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) del formulario d'identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei rischi ambientali, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto come previsto nella normativa sui processi acquisitivi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti.

### ***Principi di comportamento***

Le Strutture della Società a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori incaricati e sulla gestione di caldaie e gruppi frigoriferi;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi alla persona, agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature, che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, le Strutture committenti

e la funzione acquisti competente devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la “scheda di pericolosità del prodotto” ed il codice CER da utilizzare per il corretto smaltimento dello stesso;

- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di gasolio, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- depositare i rifiuti al di fuori dal “Deposito Temporaneo Rifiuti” e consegnare i rifiuti speciali così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non siano censiti nell’elenco delle società autorizzate alla gestione dei rifiuti presente sulla Intranet aziendale.

## Appendice: Bribery Act

Il 1 luglio 2011 è entrato in vigore nel Regno Unito il “Bribery Act” che ha modificato ed integrato la preesistente normativa in materia di corruzione introducendo, tra l’altro, una nuova fattispecie di responsabilità in capo agli enti per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, laddove tali enti non si siano dotati di adeguate procedure interne volte a prevenire tali illeciti.

In particolare il legislatore inglese ha dettato una disciplina omogenea in tema di corruzione, imperniata sulla previsione di quattro principali figure di reato:

- la prima si correla all’offerta, alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l’illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone (gli ambiti di attività sono individuati dalla legge sia nel settore pubblico che nello svolgimento di attività commerciali o professionali private);
- la seconda fattispecie consiste nel richiedere, ricevere o nell’accettare di ricevere tale vantaggio (è punito anche il tentativo);
- la terza ipotesi riguarda il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero, estendendo l’applicabilità delle relative disposizioni all’esterno del Regno Unito;
- la quarta ipotesi configura la “corporate offence”, costituita dall’omessa adozione da parte di una società commerciale delle misure idonee a prevenire episodi di corruzione commessi dalle c.d. “associated persons”, intendendosi per tali le persone che svolgono un servizio nel nome o per conto della società, indipendentemente dalla natura del rapporto esistente tra la persona e la società. Nel caso in cui la persona sia un dipendente si presume, salvo prova contraria, il possesso della qualità di “associated person”.

Con particolare riferimento all’ultima fattispecie di reato (“Failure of commercial organizations to prevent bribery”) si evidenzia che:

- sono esclusi gli enti che non svolgono un’attività qualificabile come “business”;
- solo la condotta della “associated person” è idonea a configurare la responsabilità dell’ente;
- la responsabilità dell’ente sussiste solo se la sua “associated person” è colpevole di uno dei reati previsti dal Bribery Act (corruzione privata o di un pubblico ufficiale);
- l’ente può andare esente da responsabilità nel caso in cui provi di aver adottato, prima della commissione del reato, “adequate procedures” finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Il Bribery Act prevede a carico degli enti che si rendono responsabili di tale condotta criminosa

(c.d. “corporate offence”) sanzioni pecuniarie illimitate, mentre per gli autori del reato di corruzione sanzioni pecuniarie e detentive.

Il Bribery Act assume rilevanza anche per le società italiane, in quanto si applica a tutte le società (britanniche e non) che esercitino la propria attività, o parte della stessa, nel Regno Unito.

Pertanto, le Unità Organizzative della Società, come pure tutti i dipendenti e coloro che svolgono un servizio nel nome o per conto della Società e che si trovino a operare con controparti britanniche o comunque nel Regno Unito, oltre al rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico, nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e nel presente “Modello di Organizzazione gestione e controllo” dovranno altresì attenersi alle disposizioni di legge contenute nel “Bribery Act”.